

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 27

«Istituzione e disciplina del dipartimento delle dipendenze patologiche nelle aziende USL»

(Pubblicata nel BUR n. 94 del 08-09-1999)

Art. 1**(Istituzione del Dipartimento)**

1. Ad integrazione dell'art. 15, comma 4 (1), della legge regionale 28 dicembre 1994, n. 36, in ciascuna Azienda unità sanitaria locale (AUSL) è istituito il "Dipartimento delle dipendenze patologiche".

2. Il Dipartimento delle dipendenze è una delle strutture operative della AUSL e svolge attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, a livello ambulatoriale, territoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di strada, inerenti le tossicodipendenze, l'alcolismo e altre dipendenze patologiche.

3. La sede del Dipartimento coincide con la sede della AUSL.

Art. 2**(Sezione dipartimentale)**

1. Il Dipartimento si articola in Sezioni dipartimentali (SER.T.), con funzioni operative e gestionali, riferite a un ambito territoriale costituito da tre distretti o multiplo di tre.

2. Nel caso di AUSL con numero di distretti superiore a tre o multiplo di tre è istituita un'ulteriore Sezione dipartimentale in presenza di frazione di multiplo non inferiore a due.

3. Sono pertanto individuate n. 25 (venticinque) Sezioni dipartimentali come da allegata tabella A).

4. La sede della Sezione dipartimentale è individuata dal Direttore generale della AUSL in relazione alle esigenze della utenza, sentito il Consiglio dei sanitari.

Art. 3**(Funzioni del Dipartimento)**

1. Il Dipartimento per le tossicodipendenze svolge le seguenti funzioni:

a) coordina le attività di prevenzione, cura e

- riabilitazione delle tossicodipendenze svolte dalle Sezioni dipartimentali;
- b) formula le linee-guida, con il concorso dei responsabili delle Unità operative del Dipartimento e dei dirigenti delle Sezioni dipartimentali, per i trattamenti terapeutici, riabilitativi e per la prevenzione dei problemi droga correlati e per la promozione della salute;
- c) promuove e organizza la formazione sia degli operatori del Dipartimento, sia degli operatori socio-sanitari della ASL, sia del volontariato e del privato sociale del territorio;
- d) implementa e coordina la ricerca epidemiologica, di concerto con l'Osservatorio epidemiologico regionale e centralizza le rilevazioni delle Sezioni dipartimentali;
- e) formula progetti circa l'utilizzo dei budget del Dipartimento.

Art. 4**(Responsabile Dipartimento)**

1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali.

2. Al responsabile del Dipartimento spetta:

- a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo;
- b) a gestione del budget;
- c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili;
- d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;
- e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

- f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.

**Art. 5
(Dirigente SER.T. e funzioni)**

1. La Sezione dipartimentale è diretta da un dirigente medico di 2° livello, nominato dal Direttore generale, previo avviso pubblico - incarico quinquennale - di cui all'articolo 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

2. Il dirigente della Sezione dipartimentale (SER.T.), nell'ambito della programmazione del Dipartimento, organizza, coordina e controlla le attività di propria competenza; promuove e dirige, individuandone la collocazione ottimale, tutte le attività specialistiche.

**Art. 6
(Unità operative)**

1. Il responsabile del Dipartimento, sentiti i responsabili delle Sezioni dipartimentali, in relazione alle esigenze del territorio, individua le seguenti unità operative (UO):

- a) per gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di promozione della salute;
- b) epidemiologica;
- c) per gli interventi in strutture penitenziarie, per le problematiche e gli interventi HIV correlati;
- d) per le problematiche alcol/droga correlate.

2. Il coordinamento di ogni UO è affidato al personale del Dipartimento di profilo professionale pertinente alla funzione dell'UO e con curriculum formativo e professionale specifico attinente al tipo di attività da svolgere.

**Art. 7
(Consiglio del Dipartimento)**

1. Il responsabile del Dipartimento, nello svolgimento della sua attività, si avvale della collaborazione, della consulenza e del contributo collegiale dei responsabili delle Sezioni dipartimentali, dei responsabili delle UO, dei

responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato tramite il Consiglio dipartimentale.

2. Il Consiglio è organo collegiale e ne fanno parte il responsabile del Dipartimento, i responsabili delle Sezioni dipartimentali, i referenti delle UO del Dipartimento, i responsabili degli enti ausiliari iscritti all'Albo e del Volontariato.

3. Il parere del Consiglio ha valore consultivo ed è obbligatorio richiederlo per le materie che riguardano l'organizzazione del lavoro e gli indirizzi di spesa del budget.

4. Le riunioni del Consiglio dipartimentale sono verbalizzate.

**Art. 8
(Svolgimento attività)**

1. Nell'ambito della programmazione del Dipartimento le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale sono garantite dal servizio pubblico sia direttamente, sia attraverso gli enti ausiliari iscritti all'Albo regionale, sia in collegamento con gli enti locali.

**Art. 9
(Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali)**

1. Il responsabile della Sezione dipartimentale autorizza l'inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.

2. Per detti interventi, nell'ambito del budget complessivo assegnato al Dipartimento e secondo le attività programmate, il dirigente del Dipartimento individua una quota per ciascuna Sezione dipartimentale.

**Art. 10
(Attività distrettuali)**

1. Le attività della Sezione dipartimentale a livello distrettuale si integrano, secondo la strategia delle connessioni e con metodologia a rete, con quelle svolte dagli altri servizi socio-sanitari e le altre agenzie sociali e istituzionali presenti nel territorio.

2. In particolare a livello distrettuale, nell'ambito della programmazione dipartimentale, il raccordo e l'integrazione programmatica e operativa, anche attraverso la costituzione di unità operative, in grado di assicurare gli interventi in sede distrettuale, riguardano:

- a) gli interventi preventivi, di riduzione del danno e di educazione alla salute, con riferimento altresì all'art. 104 e segg. del dpr n. 309 del 1990, alla medicina scolastica e agli altri servizi socio-sanitari pubblici coinvolti, il mondo del lavoro e il privato sociale;
- b) gli interventi diagnostico-terapeutici, medico farmacologici sulle tossicodipendenze e le patologie correlate, in collaborazione con presidi e servizi sanitari (di emergenza, specialistici, di medicina generale, medico-infermieristici, ambulatoriali, ospedalieri, domiciliari), secondo quanto previsto dal dpr n. 309 del 1990, dalla circolare n.20 del 30 settembre 1994 del Ministero della sanità per i trattamenti con farmaci sostitutivi e altra normativa;
- c) la rilevazione statistico-epidemiologica, la ricerca, la formazione sul fenomeno tossicodipendenze e patologie correlate, attraverso sistemi informativi integrati, validati e validabili scientificamente, in collaborazione con gli altri referenti sociali e istituzionali territoriali, per aspetti di pertinenza;
- d) le attività socio-terapeutico-riabilitative a carattere semiresidenziale e residenziale, in rapporto con gli enti ausiliari di cui al dpr n. 309 del 1990;
- e) gli interventi socio-assistenziali, delegati dagli enti locali ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché quelli attivati tramite progetti specifici previsti dalla normativa vigente, in rapporto con i diversi soggetti istituzionali e sociali coinvolti;
- f) prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti, ai sensi dell'art. 96 del Dpr n. 309 del 1990, che prevedono interazioni e connessioni, tramite protocollo d'intesa e convenzioni tra ente locale, AUSL, Direzione penitenziaria, il mondo

del lavoro e il privato sociale.

Art. 11 (Pianta organica)

1. La pianta organica del Dipartimento e delle Sezioni dipartimentali è costituita dalle dotazioni organiche dei Servizi per le tossicodipendenze come previste dai provvedimenti regionali attuativi del decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444 e come accorpate dalle AUSL a seguito della nuova configurazione territoriale di cui alla legge regionale 14 giugno 1994, n. 18.

2. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di 2° livello dirigenziale del ruolo sanitario del profilo professionale medico, previa trasformazione del corrispettivo posto vacante di 1° livello dirigenziale.

3. Per ogni Sezione dipartimentale è istituito un posto di operatore professionale coordinatore e un posto di assistente sociale coordinatore mediante trasformazione dei posti vacanti del profilo professionale corrispondente.

Art. 12 (Accordo di programma)

1. Per le attività di prevenzione, cura, riabilitazione dell'alcolismo, nonché per le connesse attività di studio, ricerca, documentazione, formazione, informazione e promozione della salute, possono venire stipulati appositi accordi di programma tra AUSL, Aziende ospedaliere ed enti locali, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. All'espletamento delle suddette attività concorrono i diversi servizi delle ASL e delle Aziende ospedaliere di cui al d.m. Sanità 3 agosto 1993 e i soggetti del privato sociale e del volontariato.

Art. 13 (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e sino al 31 dicembre 1999 i posti di Dirigente medico di 2° livello istituiti dal precedente articolo 5 ai fini della direzione

delle Sezioni dipartimentali sono conferiti con le procedure previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1. Le Aziende USL fanno fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le quote del Fondo sanitario regionale di parte corrente indistinta loro assegnate.

2. Gli atti dei direttori generali dai quali consegue un incremento di spesa devono essere corredati da relazione sugli effetti economici e finanziari ed attestazione in ordine alla copertura economico-finanziaria nell'ambito dei propri bilanci.

TABELLA A)

Azienda USL	n. Distretti	n. Sez. dip.
BA/1	3	1
BA/2	3	1
BA/3	3	1
BA/4	11	4
BA/5	3	1
BR/1	6	2
FG/1	6	2
FG/2	5	2
FG/3	6	2
LE/1	8	3
LE/2	6	2
TA/1	<u>12</u>	<u>4</u>
12	72	25

NOTE

(1) Il testo coordinato è stato riportato nel BURP n. 94 dell'8-9-1999.

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 28
«Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di
cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Amministrazioni provinciali | - UPI |
| - Amministrazioni comunali | - Gestori servizi idrici |
| - ANCI | - Tecnici ed esperti dei servizi idrici |

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 28

«Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36»

(Pubblicata nel BUR n. 94 dell'08-09-1999)

**Art. 1
(Finalità e oggetto)**

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", la Regione Puglia, al fine di garantire l'esplicazione dell'azione amministrativa e della gestione del Servizio idrico integrato (SII) in funzione dei criteri di economicità, efficacia ed efficienza, disciplina con la presente legge gli adempimenti e le procedure di propria competenza riguardanti:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), per la gestione del SII, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, di fognatura e depurazione delle acque usate;
- b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ATO;
- c) le modalità per l'organizzazione e la gestione del SII.

**Art. 2
(Delimitazione degli ATO)**

1. In sede di prima attuazione della presente legge, tenuto conto dell'interconnessione del sistema idrico a servizio della regione e della gestione unitaria esistente dello stesso, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), l'ATO è costituito dall'intero territorio regionale.

**Art. 3
(Modifica degli ATO)**

1. La delimitazione di cui all'articolo 2 può essere modificata al fine di ottimizzare la gestione del servizio e per armonizzare gli ambiti alle scelte programmatiche regionali che prevedono una articolazione del territorio in tre sistemi urbani: Capitanata, Puglia centra-

le, Penisola jonico-salentina.

2. Alle modifiche provvede il Consiglio regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Province interessate.

3. Entro sessanta giorni dalla richiesta le Province esprimono i propri pareri. Trascorso tale termine, i pareri si considerano espressi favorevolmente.

**Art. 4
(Competenze regionali)**

1. La Regione esercita funzioni di programmazione e controllo sull'attività delle Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6.

2. Le funzioni di programmazione vengono esercitate, sulla base degli indirizzi stabiliti dal piano regionale di sviluppo, in sede di aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, in sede di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti e per la definizione degli accordi di programma con lo Stato e le Regioni contermini ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 36 del 1994 per quanto riguarda l'approvvigionamento e la realizzazione e gestione delle infrastrutture interregionali per gli usi civili.

**Art. 5
(Modalità e forme di cooperazione)**

1. I Comuni e le Province esercitano in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legge n. 36 del 1994 in materia di organizzazione del SII, così come di seguito riportato:

- a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di acqua distribuita, raccolta e depurata e, in generale, del livello qualitativo globale del SII da garantirsi agli utenti;
- b) adozione del programma degli interventi iniziali e di quelli successivi, necessari

per l'adeguamento del SII alla domanda dell'utenza;

- c) determinazione dei livelli di imposizione tariffaria, definizione del piano finanziario relativo al programma d'interventi di cui alla lettera b);
- d) scelta delle modalità di gestione del SII, nell'ambito degli istituti previsti dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c), e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- e) salvaguardia degli organismi esistenti secondo l'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
- f) compimento degli atti di affidamento della gestione del servizio, conseguenti alla scelta di cui alla lettera d);
- g) vigilanza e controlli sulla gestione del servizio e sull'osservanza delle prescrizioni contenute nella convenzione di gestione di cui all'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni e le Province, cooperando tra loro nelle forme e nei modi disciplinati dalla Regione, si attengono alle direttive e agli indirizzi della pianificazione regionale e di bacino in materia di uso, tutela, riqualificazione e risparmio delle risorse idriche e di qualità del servizio integrato.

3. I Comuni e le Province ricadenti nell'ATO, al fine di garantire la gestione unitaria del SII secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, stipulano apposita convenzione di cui all'articolo 24 della legge n. 142 del 1990, definita sulla base dello schema di convenzione da approvarsi da parte della Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Decorsi sessanta giorni dalla data di approvazione dello schema di convenzione, la stessa è stipulata entro i successivi sessanta giorni dagli enti locali che hanno adottato la deliberazione di cui all'articolo 32, comma 2, lettera d), della legge n. 142 del 1990 e dal Presidente della Giunta regionale in sostituzione degli enti inadempienti, previa diffida.

Art. 6 (Autorità d'Ambito)

1. Con la convenzione di cui all'articolo 5, i Comuni e le Province appartenenti all'ATO istituiscono un organismo comune per l'organizzazione del SII denominato "Autorità d'Ambito", con sede presso la Provincia in cui ricade il maggior numero di abitanti dell'Ambito.

2. La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione dei Comuni e delle Province appartenenti all'ATO.

3. Il Presidente della Provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di abitanti appartenenti all'ATO provvede alla convocazione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti ai fini della stipula della convenzione di cui al comma 4 dell'articolo 5.

4. La Provincia di cui al comma 3 è l'ente responsabile del coordinamento e alla stessa compete la legale rappresentanza dell'Autorità d'Ambito.

5. L'Assemblea delibera, con voto proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune rappresentato, in ordine agli atti fondamentali dell'Autorità d'Ambito e in particolare:

- a) determina la tariffa unica di ambito;
- b) adotta il programma di interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle altre dotazioni necessarie per la gestione del servizio;
- c) assicura la salvaguardia degli organismi esistenti in applicazione dell'articolo 9, comma 4, della legge n. 36 del 1994;
- d) individua la forma di gestione del SII nell'ambito degli istituti di cui all'articolo 5, lettera d);
- e) vigila in ordine alla destinazione dei proventi tariffari, secondo le norme della convenzione di concessione;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- g) approva le modifiche alla convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito.

6. Il controllo di legittimità sugli atti di competenza dell'Assemblea e sugli atti di cui al comma 5, lettera d), è esercitato

dall'Organo di controllo competente.

7. Le modalità e i tempi dell'esercizio del controllo sono disciplinati dalle norme regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

8. La convenzione di cui all'articolo 5 contiene le ulteriori modalità di funzionamento degli organi, nonché l'organizzazione e i compiti degli uffici dell'Autorità d'Ambito; nella medesima convenzione sono altresì regolati i rapporti finanziari necessari per il funzionamento dell'Autorità d'Ambito e per la copertura dei relativi costi, per i quali inizialmente si farà fronte nei termini di cui all'articolo 15.

9. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al comma 4, nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza, viene costituita presso l'ente responsabile del coordinamento un'apposita segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'articolo 5 stabilirà la composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Art. 7

(Rappresentatività dell'Autorità d'Ambito)

1. L'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province convenzionati appartenenti all'ATO è composta:

- a) dai Sindaci, o dagli Assessori delegati, con diritto di voto proporzionale al numero degli abitanti del Comune di appartenenza;
- b) dal Presidente, o dall'Assessore delegato, della Provincia o delle Province, senza diritto di voto.

Art. 8

(Convenzione tra l'Autorità d'Ambito e il soggetto gestore del SII. Casi di pluralità di gestori)

1. In attuazione dell'articolo 11 della legge n. 36 del 1994, i rapporti tra l'Autorità d'Am-

bito e il soggetto gestore del SII sono regolati da apposita convenzione.

2. Detta convenzione è redatta sulla base della convenzione tipo e relativo disciplinare adottato dal Consiglio regionale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini della definizione dei contenuti della convenzione, l'Autorità d'Ambito procede agli adempimenti previsti dall'articolo 11, comma 2 e 3, della legge n. 36 del 1994, sulla base delle direttive e degli indirizzi di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. Il gestore del SII è unico per l'intero ambito. L'Autorità d'Ambito può tuttavia provvedere alla gestione integrata del servizio idrico mediante una pluralità di soggetti, al fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, di efficacia e di economicità; in tal caso, l'Autorità d'Ambito individuerà il soggetto gestore che svolgerà le funzioni di coordinamento del servizio.

5. Alla gestione delle infrastrutture interregionali si provvederà attraverso gli accordi di programma secondo le modalità di cui all'articolo 17 della legge n. 36 del 1994.

Art. 9

(Acquedotti e opere di competenza regionale)

1. Gli acquedotti, le opere e gli impianti idrici trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, che si sviluppano interamente sul territorio regionale, sono affidati in uso all'Autorità d'Ambito ai fini della istituzione del SII.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle infrastrutture idriche di cui al comma 1 e alla adozione degli atti formali di affidamento in uso.

Art. 10

(Accordi di programma)

1. In applicazione dell'articolo 17 della

legge n. 36 del 1994, per la definizione di programmi di intervento e per l'attuazione delle opere relative, che richiedano l'azione integrata della Regione Puglia e di altra Regione limitrofa, la Regione Puglia e il Presidente dell'Autorità d'Ambito, d'intesa con la Regione stessa, hanno facoltà di promuovere accordi di programma. Questi sono finalizzati ad assicurare il coordinamento delle azioni, determinare tempi e modalità di attuazione, provvedere al relativo finanziamento e a ogni altro adempimento connesso.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge valgono, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 27 della legge n. 142 del 1990.

**Art. 11
(Tariffa d'Ambito)**

1. La tariffa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), è unica per tutto il territorio dell'Ambito ed è determinata sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994. In caso di disaggregazione del territorio regionale in più ambiti, data la particolarità del sistema idrico interconnesso (approvvigionamento e vettoriamento) a servizio dell'intero territorio regionale, le tariffe che andranno a determinarsi in ciascun Ambito dovranno tener conto della incidenza di detto elemento di costo base che sarà unico in tutta la Regione.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo del SII.

3. Il gestore del servizio provvede ad applicare la tariffa agli utenti secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 36 del 1994.

4. In attuazione dell'articolo 13 della legge n. 36 del 1994, nella determinazione della tariffa sono previste, sulla base dei criteri definiti anche dalla Regione, articolazioni e modulazioni in riferimento a particolari situazioni territoriali, idrogeologiche e di fasce o di categorie di utenza.

**Art. 12
(Organo di garanzia)**

1. Il Consiglio regionale, su proposta della

Giunta, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 36 del 1994, definisce la struttura di un organismo di garanzia per le finalità del comma 1 del citato articolo, nonché le attribuzioni del medesimo e le modalità operative con cui lo stesso tiene i rapporti con il Comitato per la vigilanza nell'uso delle risorse idriche di cui al citato articolo 21, con gli ATO e con le Autorità di Bacino.

**Art. 13
(Comitato regionale per la
gestione ottimale
delle risorse idriche)**

1. È istituito il Comitato regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche con sede presso l'Assessorato competente in materia di risorse idriche.

2. Il Comitato costituisce organo consultivo della Giunta regionale per gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative all'ATO, alla gestione del SII, alla regolamentazione delle interferenze tra gli eventuali ATO, nonché alla formazione e all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali e organizzativi.

3. Del Comitato fanno parte:

- a) il Coordinatore dell'Area competente per materia;
- b) il dirigente del Settore risorse naturali della Regione Puglia;
- c) il dirigente dell'Ufficio utilizzazione risorse idriche della Regione Puglia;
- d) il dirigente dell'Ufficio difesa del suolo della Regione Puglia;
- e) tre funzionari tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati uno dall'Assessore regionale all'agricoltura, uno dall'Assessore all'ambiente e uno dall'Assessore regionale ai lavori pubblici;
- f) i segretari generali delle Autorità di Bacino interregionali e regionali interessanti il sistema idrico regionale;
- g) sei esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servi-

zi idrici, designati dal Consiglio regionale;

h) un esperto designato dall'Unione provinciale italiane (UPI) e dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) regionali.

4. Il Comitato è costituito dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse idriche o da suo delegato e dura in carica cinque anni.

5. Il regolamento di funzionamento del Comitato è approvato con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dal suo insediamento.

6. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 viene nominato, fra i dirigenti del Settore risorse naturali, il segretario del Comitato e il personale dell'ufficio di segreteria.

7. È abrogato l'articolo 46 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24. Le competenze e le attività del COTRI vengono trasferite al Comitato di cui al presente articolo.

Art. 14
(Personale)

1. Con successiva legge la Regione provvede a disciplinare le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del SII del personale di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dell'Autorità d'Ambito di cui all'articolo 6 le spese connesse alla sua attuazione

sono a carico della Regione e gravano sul capitolo n. 621035 "Spese per la prima attuazione della legge n. 36 del 1994", che viene imputato, in termini di competenza e cassa, di lire 100 milioni, con prelievo di pari importo dal capitolo 621079 "Realizzazione di un sistema integrato di controllo qualitativo delle risorse idriche l.r. n. 24/1983", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge, ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese sostenute in base al comma 1 per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ATO. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto e alla utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 16
(Norma transitoria)

1. In relazione alla specificità dell'ATO unico, così come definito dall'articolo 2 della presente legge, comprendente tutti i 257 Comuni della Regione, e alle modalità attraverso le quali viene assicurato attualmente il SII, un unico ente pubblico a servizio della quasi totalità dei Comuni, in fase di prima attuazione della presente legge e comunque fino al primo affidamento della gestione del SII, la Regione, nell'ambito delle competenze ad essa riservate dall'articolo 4 e dal comma 2 dell'articolo 8, eserciterà le funzioni di programmazione e controllo sull'affidamento della gestione del SII da parte dell'Autorità d'Ambito.

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 29
«Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Imprese pubbliche e private di stoccaggio e di incenerimento rifiuti e fanghi
- Amministrazioni provinciali

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 29

«Adeguamento aliquote tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi»

(Pubblicata nel BUR n. 94 dell'08-09-1999)

Art. 1

1. L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno solare 2000, è così determinato:

a) lire 20/kg. per i rifiuti indicati dai numeri di codice 100202 e 170500 di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 18 luglio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1996, serie generale, n. 250, nonché per i rifiuti speciali non pericolosi indicati nel decreto

del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1998, supplemento ordinario, n. 72;

b) lire 5/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali indicati nel decreto del Ministro dell'ambiente 15 luglio 1996;

c) lire 15/kg. per tutti gli altri rifiuti speciali non pericolosi;

d) lire 40/kg. per i restanti tipi di rifiuti.

2. Il termine di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5, è elevato a cinque anni. (1)

NOTE

(1) L'articolo 11 della L.r. 5/97 così come modificato dalla presente legge così dispone:

Art. 11 (*Decadenza e rimborsi*) — 1. L'accertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

2. Il contribuente può chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui all'art. 14.

Legge Regionale 6 settembre 1999, n. 30
«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997»

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1999, N. 30

«Rendiconto generale della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1997»

(Pubblicato nel BUR n. 97 suppl. del 16-09-1999)

Art. 1 (Approvazione del rendiconto 1997)		Art. 6 (Situazione residui di stanziamento al 31-12-1997)
Omissis		Omissis
Art. 2 (Entrate e spese di competenza)		Art. 7 (Situazione residui passivi propri al 31-12-1997)
Omissis		Omissis
Art. 3 (Riepilogo entrate e spese di competenza)		Art. 8 (Fondo di cassa)
Omissis		Omissis
ENTRATA		Art. 9 (Situazione finanziaria complessiva)
Omissis		Omissis
SPESA		Art. 10 (Residui passivi perenti)
Omissis		Omissis
Art. 4 (Risultato finanziario della competenza 1997)		Art. 11 (Conto patrimoniale)
Omissis		Omissis
Art. 5 (Situazione residui attivi)		
Omissis		

Legge Regionale 15 novembre 1999, n. 31
«Modifica della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Consigli di amministrazione e di controllo della Finpuglia

LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1999, N. 31

«Modifica della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25»

(Pubblicata nel BUR n. 112 del 16-11-1999)

Art. 1

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1983, n. 25 e negli articoli 14 e 23 (1) dello Statuto dell'Istituto finanziario pugliese FINPUGLIA S.p.A. per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica approvato dal Consiglio regionale il 14 marzo 1984, gli organi di am-

ministrazione e di controllo della FINPUGLIA nominati il 4 dicembre 1996 restano in carica fino alla data di approvazione della legge regionale di riforma della l.r. 25/1983 e comunque entro e non oltre il 30 gennaio 2000.

2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato a rappresentare la Regione nelle Assemblee della FINPUGLIA per l'esecuzione della presente legge.

NOTE

(1) Riferimento così rettificato con l'errata corrige riportata sul BURP n. 8 del 20-1-2000.

Legge Regionale 13 dicembre 1999 n. 32
«Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| - Proprietari di veicoli | - Aziende agricole |
| - ACI | - Cooperative giovanili |
| - Consorzi di Bonifica | - Aziende di trasporto pubblico |
| - Amministrazioni comunali | - Aziende sanitarie (ASL) |
| - Aziende artigiane | |

LEGGE REGIONALE 13 DICEMBRE 1999 N. 32

«Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999»

**Art. 1
(Finalità)**

1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1999, approvato con legge regionale 4 maggio 1999, n. 16, sono introdotte le variazioni di cui all'allegato "A" della presente legge.

**Art. 2
(Adeguamento dello stato di previsione dell'entrata e della spesa)**

1. Per effetto delle variazioni di cui all'art. 1, l'ammontare complessivo dell'entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 risulta modificato in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per l'entrata e in lire 39.456.727.868.942 in termini di competenza e in lire 53.379.513.251.956 in termini di cassa per la spesa.

**Art. 3
(Modifiche e integrazioni nella descrizione ed elencazione di capitoli di entrata e di spesa)**

1. Nella descrizione ed elencazione dei capitoli di entrata e di spesa di cui al documento contabile allegato alla legge regionale 4 maggio 1999, n. 16 sono introdotte le variazioni ed integrazioni di cui agli allegati "B" e "C" della presente legge.

**Art. 4
(Disposizioni in materia di IRAP)**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000, l'imposta regionale sulle attività produttive è riscossa dalla Regione Puglia secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive integrazioni e modificazioni, intendendosi l'importo di

lire 20 mila, di cui al comma 4 del medesimo articolo, elevato a lire 30 mila.

2. Sulla base delle informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, fornite dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà al riscontro contabile e alla verifica dei versamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria alla Regione Puglia delle somme non rimosse o parzialmente rimosse, a titolo di imposta regionale, per effetto della compensazione con altre imposte operata dal contribuente ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le attività di controllo e verifica delle dichiarazioni nonché di accertamento dell'imposta sono attribuite, oltre che all'Amministrazione finanziaria e alla Guardia di Finanza, ai soggetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Le attribuzioni di cui al comma 3 sono esercitate secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Settore finanze provvederà all'irrogazione delle sanzioni di pertinenza della Regione Puglia, introitandole sul capitolo di bilancio 1012015.

6. Sul suddetto capitolo affluiranno, altresì, tutte le sanzioni rimosse a qualsiasi titolo, relative a tributi regionali, anche ai fini dell'applicazione della legge 7 febbraio 1951, n. 168 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali)

1. rinviato dal Governo
2. rinviato dal Governo
3. Gli intestatari di veicoli, per i quali non è possibile quantificare l'importo dovuto a titolo di tassa automobilistica per mancanza del dato tecnico sulla carta di circolazione, sono comunque tenuti al pagamento dell'importo minimo previsto, a titolo di tassa automobilistica regionale, dalle vigenti disposizioni di legge e che a decorrere dal 1° gennaio 1999 è commisurato a lire 37 mila.

4. I soggetti di cui al comma 3, ove non abbiano provveduto ad effettuare alcun versamento per l'anno 1999, possono regolarizzare la propria posizione effettuando il versamento di lire 37 mila entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il corrispettivo per il servizio di riscossione della tassa automobilistica regionale di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze del 13 settembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999, si applica indistintamente a tutti i soggetti autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, nonché presso tutti gli sportelli di riscossione della rete ACI.

Art. 6
(Modifica articolo 5 legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1)

1. L'art. 5 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è così sostituito:

"1. A seguito di notifica di ricorsi per decreto ingiuntivo e di sentenza di ogni organo giurisdizionale di condanna a pagare, il Settore legale, cui l'atto perviene, deve provvedere a darne immediata notizia al settore di spesa alla cui attività e competenza si riferisce la partita debitoria nonché alla Ragioneria.

2. Il settore di spesa competente, in mancanza di motivate ragioni per opporsi nei termini stabiliti dall'autorità giudiziaria e/o dal-

la legge, provvede ad adottare i conseguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento delle somme già impegnate e, ove occorre, a impegnare le somme eccedenti necessarie alla copertura della relativa spesa, ivi compresi gli oneri accessori per interessi moratori, svalutazione e spese legali.

3. Qualora la ragione del credito reclamato deriva da impegno di spesa non più conservato tra i residui passivi per effetto di intervenuta perenzione amministrativa o per altra causa, il settore di spesa competente provvede ad adottare atto di impegno delle somme reclamate sui pertinenti capitoli di bilancio, distintamente per sorte capitale, interessi, svalutazione e spese legali.

4. In mancanza di idonei stanziamenti di bilancio si devono segnalare alla Ragioneria le sopravvenute necessità finanziarie al fine della proposta delle opportune variazioni di bilancio".

Art. 7
(Rifinanziamento della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15)

1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui di proprietà regionale, di cui all'articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, è prorogato fino alla data di entrata in vigore della nuova legge di riordino dei Consorzi di bonifica e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

2. I conseguenti oneri finanziari, al netto della spesa per il personale di cui all'articolo 23, lett. c), della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, graveranno sull'apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.

3. È data facoltà ai Consorzi di richiedere alla Regione Puglia il pagamento, in nome e per conto dei medesimi, dei costi energetici di sollevamento e dei salari al personale operaio di cui all'articolo 5, comma 2 (1), della legge

NOTE

(1) I testi degli articoli aggiornati e coordinati sono stati pubblicati nel BURP n. 123/99 supplemento.

regionale 18 aprile 1994, n. 15, previa liquidazione della relativa spesa da parte degli organi istituzionali dell'ente. Le somme da erogare secondo le modalità di cui sopra sono portate in detrazione dalla quota di riparto assegnata a ciascun Consorzio, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 (1), della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, sul fondo di gestione di cui all'articolo 8 (1) della stessa legge.

Art. 8
(Affidamento gestionale)

rinviato dal Governo

Art. 9
(Esercizio delle funzioni di vigilanza sull'uso dei beni pubblici)

1. Fermo restando le specifiche funzioni previste, relativamente agli impianti irrigui, dall'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 15, la vigilanza generale sull'uso dei beni, la tutela della loro integrità e l'esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia amministrativa regionale sono svolti, relativamente ai beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile regionale, dal Settore demanio e patrimonio.

Art. 10
(Contributo straordinario al Comune di Foggia)

1. La Giunta regionale è autorizzata a erogare al Comune di Foggia un contributo straordinario di lire un miliardo per far fronte alle emergenze conseguenti al disastro dell'11 novembre 1999.

Art. 11.
(Estensione benefici legge regionale 21 novembre 1996, n. 25, modificata e integrata dalla legge regionale 6 maggio 1998, n. 14)

rinviato dal Governo

Art. 12
(Abrogazione di norme in materia di aiuti alle imprese)

1. Sono abrogate o restano abrogate le seguenti disposizioni regionali non più applicate o non conformi alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato:

a) articoli 6 e 9 della legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 (2) "Provvidenze in favore delle cooperative artigiane di garanzia";

NOTE

(1) I testi degli articoli aggiornati e coordinati sono stati pubblicati nel BURP n. 123/99 supplemento.

(2) Si riporta il testo aggiornato della l.r. 6/74, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle ll.rr. 32/76, 6/88, 29/81 e 32/99.

Legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6 «Provvidenze a favore delle Cooperative artigiane di garanzia».

Art. 1 – La Regione Puglia concorre alla costituzione ed allo sviluppo delle Cooperative artigiane di garanzia, nei limiti risultanti dalle somme annualmente stanziare a tal fine in bilancio, mediante:

a) **Lettera abrogata delle Lr 6/88 art. 18;**

b) contributi in conto capitale ad integrazioni del patrimonio sociale;

c) contributi sugli interessi dei mutui garantiti dalle Cooperative.

Art. 2 – Sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1 le Cooperative artigiane di garanzia costituite a norma del D.M. 12 febbraio 1959, pubblicato sulla G.U. 23 aprile 1959, n. 97, semprechè ricorrano le condizioni di cui al successivo art. 3.

Le Cooperative devono, inoltre, provvedere ad uniformare il loro Statuto alle norme di cui all'art. 10 per poter beneficiare delle provvidenze di cui al precedente art. 1.

Il contributo sarà accordato anche alle Cooperative artigiane di garanzia che si costituiscono con uno Statuto diverso da quello di cui ai commi precedenti nel caso che lo Statuto stesso venga approvato dalla Regione.

Art. 3 – Per beneficiare delle provvidenze di cui alla presente legge regionale le Cooperative artigiane di garanzia devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere costituite fra artigiani operanti nel territorio regionale ed avere sede nella Regione;
- b) un numero di soci non inferiore a 50.

Art. 4 – Abrogato dalla l.r. 6/88, art. 18.

Art. 5 – Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

- a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;
- b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

La concessione dei contributi avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato competente, corredata dai seguenti documenti:

- 1) elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte;
- 2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e del Presidente del Collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero dei soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a tale data.

La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo sarà versata dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ne avranno fatto domanda.

Art. 6 – Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12.

Art. 7 – A favore delle Cooperative artigiane di garanzia operanti nelle Comunità Montane la misura del contributo a fondo perduto dal secondo comma del precedente art. 4 è elevato come segue: da L. 1.000 a L. 2.000 per ciascun socio e dal 10% al 20% per il capitale versato.

Art. 8 – I contributi di cui alla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. L'Assessore competente può richiedere alle cooperative tutta la documentazione dei requisiti richiesti per la concessione dei contributi.

Art. 9 – Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12.

Art. 10 – Le cooperative artigiane di garanzia già costituite all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per fruire delle provvidenze di cui agli articoli precedenti, dovranno, in sostituzione delle norme previste dagli artt. 31, 2 comma, 35, 2 comma, lett. b), 38, 1 comma, 46, 2 comma e 52 dello Statuto-tipo approvato con D.M. 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

- a) del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia, fanno parte di diritto due membri nominati dal Consiglio regionale;
- b) la Giunta regionale autorizza il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa artigiana di garanzia di accettare contributi, da parte di Enti pubblici o privati, ove questa comporti la modifica di norme dello Statuto;
- c) la Giunta regionale nomina il Presidente del Collegio Sindacale delle Cooperative artigiane di garanzia;
- d) in caso di scioglimento della Società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti. La Giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento, sentita la Commissione competente, avrà facoltà di disporre la destinazione della somma predetta;
- e) le eventuali modifiche allo Statuto devono essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.

Art. 11 – Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i membri del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei collegi sindacali delle cooperative artigiane di garanzia, di nomina del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, decadono.

Art. 12 (*Disposizioni finanziarie*) – Omissis

Art. 13 (*Dichiarazione d'urgenza*) – Omissis

- | | |
|--|---|
| b) articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32 (3) "Modifica alla legge regionale 25 gennaio 1974, n. 6";
c) legge regionale 5 giugno 1981, n. 29 "Integrazioni e modifiche alla legge regionale 29 dicembre 1976, n. 32";
d) legge regionale 20 aprile 1985, n. 21 | "Incentivazione dell'associazionismo economico tra le imprese artigiane";
e) legge regionale 11 marzo 1988, n. 10 "Modificazioni della legge regionale 20 aprile 1985, n. 21";
f) articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 (4) "Inter- |
|--|---|

NOTE

- (3) Il testo della L.r. 32/76 è stato riportato nella L.r. 6/74 aggiornato e coordinato.
- (4) Si riporta il testo aggiornato della l.r. 30/96, coordinato con le modifiche e integrazioni recate dalle ll.rr. 16/97, 17/99 e 32/99.
Legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30 «Interventi in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione».

TITOLO I – LAVORI SOCIALMENTE UTILI

Art. 1 (*Disposizioni generali*) – 1. La Regione, nel quadro degli interventi straordinari e urgenti a sostegno dell'occupazione, in armonia con la vigente legislazione in materia, eroga contributi per l'attuazione di progetti per lavori socialmente utili, nei quali siano impiegati:

- a) lavoratori privati di qualsiasi forma di sostegno al reddito;
- b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- c) lavoratori disoccupati o in cerca di prima occupazione iscritti nelle liste da più di due anni nelle liste di collocamento;
- d) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

2. Costituiscono lavori socialmente utili quei progetti che hanno per scopo opere e servizi di pubblica utilità rivolti in via prioritaria ai settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammordamento della pubblica amministrazione e ad altri settori individuati dalla normativa nazionale. I progetti hanno una durata massima di 12 mesi prorogabile una sola volta per altri 12 mesi.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono volti a favorire l'inserimento o reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

4. L'utilizzazione dei soggetti di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2 (*Soggetti destinatari dei contributi*) – 1. I contributi possono essere concessi alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che propongano progetti per l'impiego dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 in lavori socialmente utili.

2. Tali progetti possono essere proposti da più di uno degli enti pubblici indicati al comma 1 che individuano fra di essi l'ente coordinatore e responsabile.

3. I proponenti possono affidare, tramite convenzione, la gestione di progetti ad altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 3 (*Domanda di contributo e criteri di ammissibilità*) – 1. Gli enti pubblici che intendono accedere ai contributi regionali devono presentare, con lettera raccomandata AR, domanda all'Assessorato regionale alle politiche per l'occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro il 30 giugno di ogni anno.

2. La domanda deve essere corredata del progetto - predisposto secondo la normativa vigente in materia - contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) la descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche, del progetto;
- b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnata dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;
- c) il numero e la qualificazione professionale dei lavoratori che si intendono impiegare, individuati ai sensi e nel pieno rispetto della vigente normativa;
- d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

- e) l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto;
 - f) l'onere finanziario che l'ente richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da più enti, l'onere finanziario direttamente assunto da ciascuno di essi;
 - g) le fonti di finanziamento previste.
3. Nella predisposizione e avvio dei progetti, gli enti pubblici interessati possono avvalersi dell'Agenzia per l'impiego della Puglia.
4. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l'impiego e deve rientrare nelle finalità istituzionali dello o degli enti richiedenti.
5. Possono essere ammesse a contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto da un solo ente e di almeno cinque unità lavorative qualora il progetto sia stato predisposto con il concorso di più enti e che, inoltre, prevedono un'attività formativa volta alla qualificazione professionale dei soggetti impiegati e all'acquisizione di professionalità richieste sul mercato del lavoro.
6. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande pervenute tenendo conto delle seguenti priorità:
- a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori, alla creazione di autoimpiego o autoimprenditoria anche in forma cooperativa e alla costituzione di società miste;
 - b) progetti che prevedono interventi diretti nei settori dei beni culturali, dei servizi e cura della persona, del risanamento e valorizzazione ambientale, dell'ammodernamento della pubblica amministrazione;
 - c) compartecipazione al progetto di più enti;
 - d) quantità di risorse proprie impegnate dall'ente o dagli enti che hanno predisposto il progetto in rapporto al costo complessivo del progetto medesimo;
 - e) numero di lavoratori impiegati nel progetto;
 - f) progetti che garantiscono azioni positive per la realizzazione della pari opportunità uomo-donna.

Art. 4 (*Modalità di concessione del contributo*) – 1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche per l'occupazione, entro il 30 settembre di ogni anno delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'assegnazione dei contributi sulla base della graduatoria formata ai sensi dell'art. 3.

2. I contributi vengono erogati in misura pari a lire 400 mila mensili per ogni unità lavorativa, entro un massimale di lire 16 milioni per progetto.

3. Gli enti destinatari comunicano alla Regione - Assessorato alle politiche per l'occupazione - Settore lavoro e cooperazione - entro trenta giorni dalla data della deliberazione di assegnazione del contributo, l'avvio del progetto ammesso a finanziamento e, entro trenta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla Regione - Assessorato al bilancio - ragioneria - il rendiconto e la relazione sull'attività svolta per la verifica della documentazione contabile.

4. Il contributo è liquidato:

- a) nella misura del 20% al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte dell'ente destinatario;
- b) nella restante misura dell'80% a seguito della verifica della documentazione di spesa di cui al comma 3.

Art. 5 (*Revoca del contributo*) – 1. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato completamente realizzato o non siano stati rispettati gli adempimenti prescritti a carico dell'ente richiedente entro i termini di cui all'art. 4, con particolare riferimento alla contabilizzazione della spesa.

Art. 6 (*Cumulo*) – 1. Il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con altri benefici rivenienti dalla legislazione nazionale o comunitaria - ove non specificatamente vietato - è ammesso fino alla concorrenza del 90% del costo complessivo del progetto presentato.

Art. 7 (*Assistenza tecnica*) – 1. La Regione, nella fase di attuazione dei progetti ammessi a contributo, può affidare all'Agenzia per l'impiego della Puglia, in regime di convenzione, i seguenti compiti:

- a) assistenza tecnico-amministrativa ai soggetti attuatori con particolare riguardo al momento formativo;
- b) monitoraggio e valutazione dell'attività svolta;
- c) redazione di un rapporto sull'efficacia di progetti socialmente utili realizzati, soprattutto ai fini della formazione, riprofessionalità, aggiornamento dei lavoratori impiegati;
- d) diffusa informazione sul territorio regionale sulle modalità e sulle opportunità di costituzione delle società miste e sugli interventi previsti dalla presente legge.

2. Per tali compiti è riservato un finanziamento, non superiore al 5% dello stanziamento disposto con legge di bilancio per gli interventi di cui alla presente legge.

venti in materia di lavori socialmente utili e per favorire l'occupazione";

g) legge regionale 21 dicembre 1972, n. 16, "Interventi a favore dell'agricoltura";

h) legge regionale 29 gennaio 1973, n. 1 "Ulteriori interventi in agricoltura";

i) legge regionale 7 febbraio 1974, n. 15 "Istituzione del fondo di solidarietà regionale per gli interventi straordinari in agricoltura";

j) legge regionale 20 gennaio 1975, n. 7 "Interventi a favore della zootecnia";

k) legge regionale 8 aprile 1975, n. 28 "Contributi per il miglioramento e l'incremento delle colture da rinnovo";

l) legge regionale 8 aprile 1975, n. 29 "Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Puglia";

m) legge regionale 7 giugno 1975, n. 51 "Agevolazioni creditizie nel settore delle strutture e infrastrutture agricole";

n) legge regionale 17 marzo 1977, n. 5 "Interventi creditizi in favore della cooperazione";

o) legge regionale 3 marzo 1978, n. 15 "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate";

p) legge regionale 3 marzo 1978, n. 16 "Modifica della legge regionale 3 marzo

1978, n. 15, concernente: "Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura e l'istituzione di un regime di interventi in favore dell'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate";

q) legge regionale 12 giugno 1978, n. 21 "Incentivi per migliorare l'organizzazione tecnico-amministrativa delle cooperative agricole e dei consorzi di imprese agricole singole attraverso l'assunzione di personale dirigente";

r) legge regionale 30 gennaio 1982, n. 3 "Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1980, n. 69, concernente "Incentivi per la realizzazione di un programma di opere di ammodernamento delle strutture aziendali";

s) legge regionale 25 novembre 1983, n. 15 "Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 41, concernente il ripristino a coltivazione delle terre incolte";

t) legge regionale 24 marzo 1986, n. 6 "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della zootecnia";

u) legge regionale 17 marzo 1986, n. 7 "Programma poliennale per la tutela, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione giovanile in agricoltura";

v) legge regionale 13 giugno 1986, n. 15 "Interventi per favorire il consolidamento e lo sviluppo delle colture da rinnovo";

w) legge regionale 7 gennaio 1987, n. 3

Art. 8 (*Norma transitoria*) – 1. Nella fase di prima applicazione della presente legge il termine di presentazione delle domande di contributo è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

TITOLO II – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DI INSERIMENTO LAVORATIVO ADOTTATE DALLE SOCIETÀ MISTE

Art. 9 (*Destinatari*) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

Art. 10 I (Misura del contributo e modalità di liquidazione - Revoche) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

TITOLO III - INTERVENTI AGGIUNTIVI A SOSTEGNO DI AUTOIMPIEGO E AUTOIMPREDITORIA

Art. 11 (*Destinatari*) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

Art. 12 (*Tipologia degli interventi*) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

Art. 13 (*Presentazione delle domande e concessione dei contributi*) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

Art. 14 (*Revoca dei contributi*) – **Articolo abrogato dalla l.r. 32/99, art. 12, lett. f).**

Art. 15 – (*Norma finanziaria*) – Omissis.

“Piano stralcio per il riordino e il miglioramento della produzione tabacchicola pugliese”.

2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 13

(Modifiche e integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17)

L'articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (5) è così modificato e integrato:

“1. Gli atti e i provvedimenti dirigenziali e di Giunta regionale, anche di carattere programmatorio comunque incidenti sul sistema sanitario pugliese, oltre che indicare gli adempimenti contabili di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, devono altresì contenere l'espressa dichiarazione dei responsabili del procedimento amministrativo che le spese derivanti dagli stessi atti sono contenute nei limiti del fondo sanitario regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni.

2. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di riparto delle quote del fondo sanitario regionale di parte corrente alle Aziende sanitarie, le anticipazioni mensili sono contenute nei limiti di un dodicesimo delle assegnazioni dell'esercizio precedente”.

Art. 14

(Rettifica declaratoria capitolo di spesa)

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 0551042 è rettificata come segue:

“Fondo regionale trasporti - FRT: investimenti nel settore del trasporto pubblico regionale e locale ferroviario, metropolitano, aereo e marittimo (articolo 4, comma 2, lettera e) della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13)”.

Art. 15

(Modifiche, rettifiche e integrazioni alla legge regionale 25 marzo 1999, n. 13) (6)

1. All'articolo 4, comma 3, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono soppresse, al sesto e settimo rigo, le parole: “ed è revisionato annualmente con i criteri di cui all'articolo 21”.

2. All'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Per i comuni insulari con meno di quindicimila abitanti la Giunta, regionale può derogare alla disposizione di cui al comma 1”.

3. Il comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, è sostituito dal seguente:

“5. La determinazione dei servizi minimi può essere effettuata separatamente per ciascun modo di trasporto e, per il modo automobilistico, separatamente per i servizi urbani, suburbani e interurbani. La determinazione dei servizi minimi resta in vigore fino a nuova determinazione o modifica, da effettuare con le medesime modalità di cui al comma 2”.

4. All'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13 sono introdotte le seguenti modifiche e integrazioni:

a) dopo la parola “misura” del penultimo rigo del comma 2, è aggiunta la parola “massima”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5:

“5. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 gli autobus acquistati per l'esercizio

NOTE

(5) Per il testo aggiunto vedi l'art. 4 della L.r. 17/97 riportata a pag. 141.

(6) Per il testo aggiunto e coordinato della L.r. 13/99 vedi a pag. 105.

di servizi di TPRL interamente con risorse dei soggetti gestori e immatricolati dopo l'entrata in vigore della legge 18 giugno 1998, n. 194 e sino a tutto il 31 dicembre 1999".

5. All'articolo 20, comma 2, ultimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, dopo la parola "comma 2", sono aggiunte le parole "indetta per le finalità di cui all'articolo 35, comma 4, lettera a)".

6. All'articolo 34, comma 3, ottavo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, il riferimento "legge 24 gennaio 1981, n. 689" è rettificato in "legge 24 novembre 1981, n. 689".

7. All'articolo 36, comma 2, undicesimo rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, le parole "quali importi base dei contratti "ponte" che" sono sostituite con le parole "a base dei contratti ponte e".

8. All'articolo 37, quarto e sesto rigo, della legge regionale 25 marzo 1999, n. 13, i riferimenti "legge regionale 8 gennaio 1982, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1982, n. 5" sono rettificati rispettivamente in legge regionale 8 gennaio 1992, n. 3 e legge regionale 23 gennaio 1992, n. 5".

Art. 16
(Abrogazioni di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17 (7), fatti salvi gli effetti prodotti durante la loro vigenza. Dalla medesima data è ripristinata la vigenza della norma di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 1995, n. 37.

2. Resta ferma la norma finanziaria dell'articolo 25, comma 5, della legge regionale 4

maggio 1999, n. 17, che si intende applicabile alla copertura degli oneri connessi al ripristino della vigenza della norma di cui al comma 1.

Art. 17
(Autorizzazioni di spese)

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per partecipare al capitale sociale di società operanti nel TPRL, con onere a carico del capitolo n. 554011 di nuova istituzione.

2. È autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 508 milioni per investimenti finalizzati allo sviluppo del trasporto aereo di interesse della popolazione pugliese, con onere a carico del capitolo n. 554012 di nuova istituzione.

Art. 18
(Disciplina del servizio degli autisti addetti alla conduzione delle autovetture assegnate agli organi istituzionali)

rinviato dal Governo

BILANCIO DI PREVISIONE 1999

Riepilogo
Omissis

ALLEGATO "A"

Variazioni al bilancio di previsione 1999
Bilancio autonomo
Omissis

ALLEGATO "B"

Variazioni al bilancio di previsione 1999
Modifica declaratoria
Omissis

NOTE

(7) Per il testo aggiunto della L.r. 17/99 vedi a pag. 141.

Legge Regionale 16 dicembre 1999, n. 33
«Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative
all'Ente Autonomo "Fiera del Levante"»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Consiglio di Amministrazione di controllo della Fiera del Levante
- Amministrazione comunale di Bari

LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 1999, N. 33

«Attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Trasferimento alla Regione Puglia delle funzioni amministrative relative all'Ente Autonomo "Fiera del Levante"»

(Pubblicato nel BUR n. 125 del 21-12-1999)

**Art. 1
(Finalità)**

1. In attuazione dell'articolo 41, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'ente autonomo "Fiera del Levante" di Bari spettanti alla Regione Puglia, in raccordo con la normativa regionale in materia di ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni.

**Art. 2
(Trasferimento funzioni)**

1. Le funzioni amministrative relative all'ente autonomo Fiera del Levante di Bari sono trasferite alla Regione Puglia, che le svolgerà d'intesa con il Comune di Bari.

**Art. 3
(Nomine di competenza regionale)**

1. Il Presidente dell'Ente è nominato, su proposta della Giunta regionale, con deliberazione del Consiglio regionale.

2. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1 è formulato su proposta dell'Assessore competente in materia fieristica, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 6.

**Art. 4
(Statuto)**

1. Lo statuto dell'ente autonomo Fiera del Levante di Bari è approvato, su proposta dell'Ente, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, d'intesa con il Sindaco del Comune di Bari.

2. Lo statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'Ente e di

professionalità nella scelta e nel contenimento del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'Ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocrazia e della massima semplicità nell'organizzazione interna. L'Ente opera secondo criteri di economicità, nel rispetto del principio del pareggio di bilancio, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società purché già accertati in entrata. Lo statuto dell'Ente deve indicare:

- a) lo scopo;
- b) la sede;
- c) il patrimonio e i mezzi per il raggiungimento dello scopo;
- d) gli organi:
 - 1) il Presidente;
 - 2) il Consiglio di amministrazione;
 - 3) il Consiglio generale;
 - 4) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) i principi contabili dei bilanci e loro controlli;
- f) le norme sul funzionamento dell'Ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;
- g) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività fieristiche;
- h) la devoluzione in caso di scioglimento dell'Ente;
- i) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

**Art. 5
(Bilancio)**

1. Le deliberazioni relative al bilancio preventivo e alle sue variazioni, al conto consuntivo e all'assunzione di impegni di spesa pluriennali sono trasmesse, entro trenta giorni

dalla data della loro adozione da parte dell'Ente, per il tramite della Ragioneria della Regione per l'esame di cui all'articolo 89, punto 6, della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, all'Assessore regionale all'industria, commercio e artigianato competente in materia fieristica.

2. L'Assessore, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, può rinviare le stesse all'Ente, con osservazioni, per un nuovo esame, previa comunicazione alla Giunta regionale.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge le funzioni amministrative che la normativa vigente attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite al Presidente della Giunta regionale, le funzioni attribuite al Ministro competente sono attribuite all'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

2. Ai fini dell'esercizio dell'intesa con il Comune di Bari, l'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica trasmette al Comune di Bari la proposta di provvedimento da adottare; il Comune di Bari, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, può esprimere il proprio motivato dissenso o rinviare la suddetta proposta con osservazioni.

3. Entro i successivi quindici giorni l'Assessore regionale all'industria, commercio,

artigianato controdeduce ai rilievi del Comune trasmettendo, se del caso, un nuovo schema di provvedimento. Qualora entro venti giorni dalla data di ricevimento della suddetta controproposta da parte del Comune l'intesa non sia raggiunta, il provvedimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale all'industria, commercio, artigianato competente in materia fieristica.

4. Fino all'insediamento degli organi statuari e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica il Commissario straordinario nominato con delibera della Giunta regionale n. 1202 del 1° settembre 1999.

5. Il Commissario straordinario ha il compito di esercitare gli affari correnti e gli adempimenti di legge, nonché di adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche dello statuto dell'ente in adeguamento alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme previste dall'articolo 4.

Art. 7 (Norma finanziaria)

1. Per le spese derivanti dall'attuazione della presente legge si provvederà nei limiti delle risorse trasferite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 112 del 1998.

Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 34
«Proroga termini legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Amministrazioni comunali
- Proprietà di fabbricati rurali

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999, N. 34

«Proroga termini legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 in materia di fabbricati già rurali»

(Pubblicata nel BUR n. 125 del 21-12-1999)

Art. 1

1. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 26 "Aggiornamento catasto fabbricati - Modifiche e integrazioni alla legislazione urbanistica ed edilizia" è prorogato al 31 di-

cembre 1999.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Legge Regionale 20 dicembre 1999, n. 35
«Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 “Usi civici e terre collettive in
attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n.
332”»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Amministrazioni comunali
- Possessori di aree demaniali

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 1999, N. 35

«Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 “Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332”»

(Pubblicata nel BUR n. 125 del 21 dicembre 1999)

Art. 1

1. All'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1998, n. 7 (1), così come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 4 maggio 1999, n. 17, si aggiungono i seguenti comma 5 e 6:

“5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio per gli usi civici della Regione

Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998.

6. Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge”.

NOTE

(1) Si riporta il testo aggiornato della L.r. 7/98 “Usi civici e terre collettive in attuazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 322” coordinato con le modifiche recate dalla L.r. 17/99 e L.r. 35/99.

Art. 1 (*Usi civici e beni collettivi. Finalità e competenze*) — 1. La Regione tutela i diritti delle popolazioni residenti sulle terre civiche, provvede al riordino dei patrimoni collettivi e salvaguardia l'integrità di quelli meritevoli di conservazione.

2. Sono terre civiche le aree site nel territorio di un Comune o di una frazione, ora intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, già appartenenti alle comunità dei residenti o alle università. Gli edificati di pertinenza fanno parte della proprietà collettiva.

3. La Regione persegue, per tali beni, il migliore sviluppo per il conseguimento di forme durevoli di occupazione, nel rispetto della destinazione primaria e della conservazione delle attività silvo-pastorali, al fine di migliorare le condizioni socio-economiche delle popolazioni residenti, compatibilmente con le esigenze ambientali.

4. Sono esercitate dalla Regione, secondo quanto disposto dalla presente legge, le funzioni amministrative in materia di usi civici, trasferite con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e con l'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, già di competenza del Commissario per gli usi civici, del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli uffici periferici dello Stato.

Art. 2 (*Procedimenti amministrativi*) — 1. La gestione amministrativa dei procedimenti e degli atti riguardanti gli usi civici avviene nel rispetto delle norme vigenti della legge fondamentale 16 giugno 1927, n. 1766. Per quanto non previsto dalla presente legge, pertanto, si farà riferimento a detta legge e al suo regolamento di applicazione.

2. In attesa dell'emanazione della nuova legge quadro nazionale che renda più aderente alle esigenze attuali la disciplina della materia degli usi civici, sono sospese, per un tempo non superiore a cinque anni, le assegnazioni a categoria, le quotizzazioni e le legittimazioni.

3. Le occupazioni abusive per le quali non se ne prevede la reintegra, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 9 della legge fondamentale, sono sanate previa declassificazione dal patrimonio civico e alienate al prezzo di mercato proposto dal perito demaniale di cui all'art. 7 e fatto proprio dalla Regione con le procedure di cui all'art. 8. Con criteri univoci per singoli Comuni o frazioni potranno prevedersi riduzioni del prezzo di stima per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, ad attività agricole. Le due riduzioni sono cumulabili. Ulteriori riduzioni

sono accordate per coloro che sono dediti all'agricoltura a titolo principale. **(1a)**

4. Le concessioni a terzi di aree silvo-pastorali sono subordinate alla dimostrata non necessità dei residenti; hanno durata compatibile con la programmazione dell'ente titolare della gestione dei beni e, quindi, potranno essere interrotte in qualsiasi tempo con preavviso di un anno. Quelle di aree e di beni di altra natura seguono le normative specifiche che li riguardano. L'entità dei canoni non potrà essere inferiore al tre per cento del valore del bene, ridotto al due per cento per i residenti e per coloro che sono dediti, anche part-time, all'agricoltura.

5. Le aree edificate, su parere tecnico favorevole del Comune interessato, possono essere alienate, aumentandone la superficie, se occorre, fino a tre volte, per il necessario resede. Solo per necessità di riordino del demanio civico, tale superficie può ulteriormente essere aumentata. Il prezzo di alienazione è quello di mercato, opportunamente ridotto in presenza di edifici funzionali all'agricoltura.

6. I provvedimenti riguardanti le operazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono adottati dalla Giunta regionale su proposta deliberata dell'ente titolare della gestione.

Art. 3 (*Ufficio usi civici, competenze, programmazione*) – 1. I compiti relativi all'applicazione della presente legge sono affidati all'Ufficio usi civici del Settore agricoltura, da individuarsi con il regolamento di attuazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, con organico competente in materie giuridiche, agronomiche, forestali, tecnico-catastali, informatiche e archivistiche.

2. L'Ufficio istruisce gli atti, tiene l'inventario dei beni civici, predispone e attua i conseguenziali provvedimenti da adottare, organizza corsi di qualificazione e di aggiornamento degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, tenendone l'elenco, e segue quant'altro necessario per l'esecuzione dei provvedimenti di legge.

Art. 4 (*Contributi agli enti titolari di beni civici e oneri relativi ai procedimenti*) – 1. Le anticipazioni relative agli oneri di accertamento e di verifica sono a carico dei Comuni con recupero della spesa dagli eventuali proventi derivanti dalle operazioni di sistemazione dei beni civici. In caso di assenza totale o parziale di recupero economico dalle operazioni di accertamento e di sistemazione delle terre civiche, la Regione contribuisce alla spesa nella misura del cinquanta per cento.

2. Gli oneri relativi alle operazioni di sistemazione dei beni civici che vedono coinvolti terzi, privati o pubblici, sono a carico di questi.

3. Per la predisposizione e per la ratifica di atti di disposizione dei beni civici, come alienazioni, concessioni a terzi, autorizzazioni a mutamento di destinazione, conciliazioni, affrancazioni e per il rilascio delle certificazioni di cui all'art. 5, è dovuto il versamento alla Regione, da parte degli interessati, della quota fissa di lire centomila, aggiornabile in base al tasso programmato d'inflazione.

Art. 5 (*Inventario e certificazioni*) – 1. La Regione tiene l'inventario dei beni civici distinto per Comune e per frazione. I dati dell'inventario sono trasmessi agli enti interessati per le eventuali osservazioni da rendersi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, decorso il quale sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale e inviati agli Ordini notarili.

2. L'Ufficio usi civici rilascia, su richiesta corredata della individuazione catastale dei beni, attestazioni sulla natura civica o meno di questi.

Art. 6 (*Amministrazione separata di beni di uso civico ed elezione dei comitati di gestione*) – 1. I beni civici appartenenti a comunità già autonome, ora comuni, o aggregate a questi, hanno gestione separata con comitati eletti ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278.

2. I comuni interessati da significativa entità di beni civici, potranno deliberare la richiesta di costituzione di amministrazioni separate di beni di uso civico (ASBUC) da affidare a comitati di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio il regolamento di attuazione della legge n. 278 del 1957.

4. I comitati inviano le proprie deliberazioni ai Comuni interessati e alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro venti giorni dalla data del ricevimento si intendono approvati.

5. Il Comune attua il controllo di legittimità entro quindici giorni dal ricevimento e trasmette la determinazione alla Regione. Gli atti non osservati dalla Regione entro i successivi venti giorni si intendono approvati.

6. La vigilanza sull'amministrazione separata dei beni civici è attribuita ai Comuni. La sorveglianza sulle ASBUC è affidata al Sindaco del comune.

7. La presente materia potrà essere delegata o trasferita alle Province in attuazione delle leggi sulla delega e di trasferimento delle funzioni. Non è materia delegabile o trasferibile l'accertamento e la tutela degli usi civici.

Art. 7 (*Istruttori, periti-delegati tecnici e loro competenze*) – 1. Per le operazioni di accertamento, di verifica e di sistemazione di beni civici è istituito apposito elenco, costituito da sezioni distinte per gli istruttori e per i periti-delegati tecnici.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale de-

finisce, con regolamento, i requisiti professionali degli istruttori e dei periti-delegati tecnici, le modalità di accesso nell'elenco e del conferimento degli incarichi, con il principio della rotazione, nonché il trattamento economico delle prestazioni.

Art. 8 (*Giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico*) – 1. Le funzioni amministrative riguardanti il giudizio di congruità del valore dei beni di uso civico per le alienazioni, per le concessioni a terzi e per le permutate e l'accertamento delle miglorie per l'affrancazione dei canoni enfiteutici sono svolte dai periti tecnici demaniali e approvati da un collegio di tre funzionari nominati dall'Ufficio demanio e patrimonio.

Art. 9 (*Beni civici e strumenti urbanistici*) – 1. Diversa destinazione di beni civici, da darsi dal Comune in sede di formazione dello strumento urbanistico, deve essere preceduta dall'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione. Quando i beni civici interessati riguardano un'amministrazione separata (ASBUC), occorre il preventivo assenso di questa.

2. La Regione rilascia le autorizzazioni, previa istruttoria, quando è riscontrato l'interesse generale della popolazione titolare dei beni.

3. Quando la nuova destinazione proposta comporta la permanente compromissione degli usi civici, l'istanza può essere accolta soltanto con l'istituto dell'alienazione, trasferendo, ai sensi dell'art. 24 della legge fondamentale, gli interessi della popolazione titolare dei beni sulla somma di denaro ricavata, da investire nella valorizzazione del residuo demanio civico o, comunque, in opere di generale interesse della popolazione stessa.

4. Le aree appartenenti al demanio civico che hanno già mutato l'originaria destinazione per effetto di strumenti urbanistici, regolarmente approvati dalla Regione o già adottati dai Consigli comunali alla data di entrata in vigore della presente legge, a richiesta dei Comuni possono essere sdemanializzate in sanatoria, a condizione che le Amministrazioni comunali provvedano ad applicare l'istituto della alienazione previsto dall'articolo 24 della legge n. 1766 del 1927 e dal comma 3 del presente articolo.

5. L'approvazione degli strumenti urbanistici da parte della Giunta regionale è subordinata alla sola autorizzazione al cambio di destinazione d'uso delle aree gravate da usi civici, al fine della loro sdemanializzazione da parte della stessa Giunta regionale, previo parere dell'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia. Resta a carico dei Comuni la successiva applicazione delle norme di cui alla legge regionale n. 7 del 1998.

6. Per gli strumenti urbanistici di cui al comma 4, la Giunta regionale, contestualmente alla loro approvazione, provvederà a prescrivere che il Comune attivi le procedure per il cambio di destinazione d'uso ai fini della sdemanializzazione per le aree gravate da usi civici, attraverso la richiesta di autorizzazione all'Ufficio per gli usi civici della Regione Puglia nonché per i successivi adempimenti di cui alla presente legge.

Art. 10 (*Affrancazione dei livelli costituiti su beni civici*) – 1. I livelli già costituiti su beni civici sono affrancati su domanda dei livellari.

2. La domanda di affrancazione sarà rivolta dal livellario, contestualmente, alla Regione e al Comune concedente cui sono ancora catastalmente intestati i beni.

3. La Regione, acquisito il parere favorevole deliberato dal Comune, dispone l'affrancazione del canone (livello o censo) enfiteutico, o di natura enfiteutica, e il versamento dell'importo relativo al Comune interessato pari a venti volte l'ammontare dello stesso, rivalutato con gli interessi legali degli ultimi cinque anni.

4. La Regione dispone, altresì, la registrazione e la trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato, in esenzione da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

5. Le operazioni tecniche relative al calcolo del capitale di affrancazione, alla registrazione, alla trascrizione degli atti e alla volturazione catastale sono effettuate dai tecnici a ciò abilitati con onere a carico del livellario affrancante.

6. L'efficacia dell'atto regionale è subordinata all'avvenuta registrazione e trascrizione dell'atto di affrancazione presso gli uffici finanziari dello Stato.

Art. 11 (*Diritti promiscui sui "parchi"*) – 1. Le promiscuità costituite sui "parchi" della provincia di Foggia, tra comunità e privati, salvo casi particolari riconosciuti dalla Regione, sono sciolte con la divisione delle aree. Qualora resti un rapporto d'uso tra comunità e parchista, quest'ultimo è tenuto al pagamento del canone annuo corrispondente al due per cento del valore dell'area, desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole, ricondotto al cinquanta per cento.

2. Lo scioglimento della promiscuità, quando avviene, è effettuato dal perito demaniale incaricato dalla Regione. Questi, dopo aver assegnato al parchista gli immobili da esso edificati, divide l'area al cinquanta per cento tra il Comune e il parchista.

3. Il privato parchista, previa domanda da presentarsi entro trenta giorni dallo scioglimento della promiscuità, ha diritto di acquistare la parte spettante al Comune. Anche in tal caso il prezzo è desunto dalle tabelle regionali dei prezzi medi di esproprio delle aree agricole.

4. Su istanza, potrà essere accordata la rateizzazione del prezzo al tasso legale del cinque per cento.
5. Gli oneri peritali sono ripartiti in eguale misura tra il Comune e il parchista.

Art. 12 (*Espropriazione dei beni civici*) – 1. I decreti di espropriazione per opere pubbliche o di pubblica utilità di terreni di demanio civico, o privati o ancora gravati da usi civici, devono ottenere l'assenso della Regione.

2. Le terre private ancora gravate da usi civici sono immediatamente affrancate su richiesta degli interessati o d'ufficio. Quando la liquidazione degli usi civici è richiesta dai privati titolari dei beni gravati è concesso un abbattimento del venti per cento sull'ammontare del valore del bene dovuto al Comune o all'ASBUC.

3. In caso di riconosciuta urgenza della liquidazione degli usi civici su terre private, per la stima del valore dei beni gravati si farà riferimento alle tabelle regionali dei valori medi di esproprio dei beni agricoli; il valore dei diritti non potrà essere inferiore all'ottavo di legge.

Art. 13 (*Tutela dei beni civici*) – 1. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla tutela amministrativa dei beni civici. L'Ufficio usi civici collabora con l'organo giudiziario competente in materia di usi civici, anche quando non viene contestata la natura civica dei beni.

2. In presenza di occupazioni abusive di aree civiche per le quali non si sia decisa la privatizzazione, la Regione ne ordina la reintegra, notificandone la decisione agli interessati e assegnando trenta giorni per l'eventuale riduzione in pristino e per il rilascio dell'area.

3. L'azione di tutela può essere esercitata dal Sindaco del comune interessato. Di ciò è data tempestiva comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

4. Della reintegra ne viene data comunicazione alla Procura circondariale competente per territorio.

Art. 14 (*Vigilanza e sorveglianza*) – 1. Coerentemente ai disposti dell'art. 64 del regio decreto n. 332 del 1928 e dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, la vigilanza sull'amministrazione dei beni civici è attribuita al Comune, mentre la sorveglianza direttamente al Sindaco.

Art. 15 (*Usi civici e aree protette*) – 1. Restano salvi gli usi civici nelle aree protette e vi sono esercitati secondo le consuetudini locali, o secondo regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici. Quest'ultimo regolamento deve essere sottoposto all'approvazione regionale per assicurare la compatibilità ambientale degli usi.

2. L'eventuale incompatibilità degli usi con la conservazione dell'ambiente, compresi i diritti di caccia e di pesca, deve essere dimostrata dall'ente parco.

3. La Regione potrà accogliere l'istanza dell'ente gestore delle aree protette e ridurre o sospendere gli usi per tutto il tempo ritenuto necessario. In questo caso l'ente gestore dell'area protetta concorda con le popolazioni titolari dei diritti ridotti o sospesi una congrua alternativa di benefici, a titolo di indennizzo dei diritti mortificati.

4. I prelievi selettivi di fauna selvatica, da effettuarsi a norma della legge 6 dicembre 1991, n. 394, vengono effettuati dai residenti titolari del diritto civico a ciò autorizzati.

Art. 16 (*Prodotti spontanei del suolo*) – 1. Per la raccolta dei tartufi si fa riferimento all'art. 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, che ne riserva la raccolta ai titolari dei beni civici. L'esercizio è regolato da appositi regolamenti predisposti dagli enti di gestione dei beni civici e, quando vengono coinvolti terzi non residenti, sono approvati dalla Regione.

2. La raccolta, la coltivazione e il commercio dei funghi epigei e ipogei (tartufi) e degli altri prodotti del sottobosco è regolata dalle leggi 16 dicembre 1985, n. 752, 23 agosto 1993, n. 352 e dalle eventuali leggi regionali in materia.

3. Nei demani collettivi la raccolta dei frutti spontanei del sottobosco, dei funghi e dei tartufi è riservata ai titolari dei diritti civici. Della riserva è data notizia con debita tabellazione.

Art. 17 (*Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca*) – 1. Il diritto di uso civico di pesca non dà luogo a divisione ed è esercitato in conformità di regolamento deliberato dal Comune, o comunque dall'ente titolare della gestione dei beni civici, e approvato dalla Regione.

2. In presenza di diritto civico di pesca, la concessione del diritto esclusivo di pesca è subordinata al soddisfacimento delle preminenti necessità degli utenti.

3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica valgono anche per le aree destinate all'uso civico.

Art. 18 (*Norma di coordinamento*) – 1. Quando nei procedimenti di sistemazione degli usi civici sono coinvolte altre strutture regionali, l'Assessore regionale competente o suo delegato indice una conferenza tra i soggetti interessati.

Art. 19 (*Agevolazioni fiscali*) – 1. I provvedimenti regionali riguardanti gli usi civici, per il loro interesse pubblico, sono esenti da tasse di bollo, di registro e da altre imposte a norma dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1981, n. 692.

2. Sono altresì esenti da tributi speciali ex legge 15 maggio 1954, n. 228 le pratiche catastali connesse alle operazioni di sistemazione degli usi civici, come frazionamenti e volture catastali.

Art. 20 (*Norme transitorie*) – 1. Fino all'istituzione dell'Ufficio usi civici di cui all'art. 3, i provvedimenti regionali sono istruiti da una apposita struttura designata dall'Assessore regionale all'agricoltura, cui è preposto un dipendente regionale con qualifica retributiva e funzionale non inferiore all'ottava.

Art. 21 (*Norma finanziaria*) – Omissis.

NOTE

(1a) Vedi anche l'art. 11 della L.r. 17/99.

Legge Regionale 30 dicembre 1999, n. 36
**«Norma di inquadramento del personale ex Azienda regionale per l'Equilibrio
Faunistico (AREF) ed ex Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP)»**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- AREF
- ARSAP

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1999, N. 36

«Norma di inquadramento del personale ex Azienda regionale per l'Equilibrio Faunistico (AREF) ed ex Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP)»

(Pubblicata nel BUR n. 2 del 07-01-2000)

Art. 1

1. Il collocamento nel ruolo regionale del personale ex AREF, previsto dall'articolo 31 della legge regionale 27 febbraio 1995, n. 7 (1) e del personale ex ERSAP, previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 (2), avviene nella qualifica funzionale equivalente e conseguen-

temente equiparabile a quella in godimento presso l'ex AREF e l'ex ERSAP.

2. La spesa complessiva di lire 52 milioni farà carico sui capitoli di spesa n. 3020 e n. 3031 dell'esercizio finanziario 1999, mentre per gli esercizi finanziari futuri si prevede una spesa annuale di lire 12 milioni sempre sui succitati capitoli di spesa. (3)

NOTE

- (1) Si riporta l'art. 31 della L.r. 7/95 così come integrata dalla L.r. 7/95 così come integrata dalla L.r. 14/98.
Art. 31 (*Disciplina personale*) — 1. Il personale in servizio della disciolta AREF è collocato - in sede di prima applicazione della presente legge - nella dotazione organica del ruolo regionale, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 5 e 6, con lo stesso trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente.
- (2) L'art. 26 della L.r. 7/97 così dispone:
Art. 26 (*Dotazione organica degli enti strumentali*) — 1. Il ruolo dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Regione Puglia (ERSAP) è soppresso in conseguenza di quanto disposto dall'art. 35 della legge regionale 19 giugno 1993, n. 9. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione Puglia con decorrenza dalla data di soppressione dell'Ente e ricompreso, con la qualifica funzionale in godimento, nella Tabella "A" di cui all'art. 22. Lo stesso personale conserva la posizione giuridica e il trattamento economico e previdenziale acquisiti alla data di trasferimento.
2. Le dotazioni organiche degli Enti per il diritto agli studi universitari (EDISU), di cui all'art. 41 della legge regionale 5 luglio 1996, n. 12 (Diritto agli studi universitari) sono provvisoriamente determinate secondo le allegate Tabelle "B" e "C" afferenti rispettivamente agli EDISU di Bari e Lecce.
3. La dotazione organica del ruolo regionale delle Aziende di promozione turistica (APT) di cui all'art. 26 della legge regionale 23 ottobre 1996, n. 23 (Riordinamento dell'amministrazione turistica regionale in attuazione dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217) è determinata secondo l'allegata Tabella "D" afferente complessivamente alle Aziende di Promozione Turistica delle province di Foggia, Bari, Brindisi, Lecce e Taranto.
- (3) Vedi anche la L.r. 15/99 riportata a pag. 133.

Regolamento Regionale 1 marzo 1999, n. 1
«Modifica del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 “Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standards relativi”»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- Ente gestori di strutture residenziali per minori
- Amministrazioni comunali
- Asili nido
- Centri socio educativi

REGOLAMENTO REGIONALE 1 MARZO 1999, N. 1

«Modifica del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 “Apertura e funzionamento dei servizi residenziali e non residenziali per minori: determinazione degli standards relativi”»

(Pubblicato nel BUR n. 23 del 03-03-1999)

Art. 1

1. Il comma 2 dell'art. 15 del regolamento regionale 23 giugno 1993, n. 1 (1) è così sostituito:

“2. I servizi di cui il precedente comma, per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta all'Assessore regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione ri-

chiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino all'approvazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999.

Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1999”.

NOTE

(1) Si riporta il testo aggiornato e coordinato del Regolamento regionale n. 1/93 con le modifiche ed integrazioni recate dai RR.rr. n. 1/96 e n. 1/99 (1a).

Art. 1 (*Definizione*) – 1. È una struttura a carattere residenziale o semi residenziale, in grado di assicurare:

- accoglienza e pronta accoglienza;
- mantenimento;
- vigilanza;
- educazione;
- istruzione.

Art. 2 (*Destinatari*) – 1. Nell'istituto educativo-assistenziale trovano temporanea sistemazione i minori da 0 a 18 anni.

Oltre il compimento del 18° anno di età, e comunque non oltre il 20° anno, può essere prorogata l'ospitalità per il completamento del ciclo di studi ovvero per altri motivi di particolare rilevanza sociale. I minori ospiti possono essere ambo i sessi, anche in relazione all'organizzazione della vita comunitaria.

2. Gli istituti garantiscono le loro prestazioni anche ai minori portatori di handicaps abbisognevole di quanto previsto al precedente art. 1.

Art. 3 (*Requisiti strutturali ed ambientali*) – 1. Il numero degli ospiti non può superare, di norma, le 40 unità, elevabili a 60 qualora nella medesima struttura sia inserito anche il servizio semi-convittuale.

2. La struttura deve essere inserita nel contesto circostante per una reciproca azione di promozione sul territorio e soprattutto per l'utilizzazione dei servizi socio-sanitari, scolastici e del tempo libero.

3. L'utenza deve provenire da un ambito territoriale tale da consentire frequenti rapporti con l'ambiente di origine e, quindi, la partecipazione delle famiglie alla formazione degli indirizzi pedagogici, programmatici ed organizzativi.

4. Deve essere favorita l'informazione utilizzando ogni forma di comunicazione con l'esterno (lettura di quotidiani e periodici, incontri culturali, visione di spettacoli cinematografici).

5. Deve essere altresì garantito al personale e ai minori il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitare il culto.

6. La struttura deve permettere l'utilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali e collettivi e precisamente:

- zona notte costituita da camerette adeguate, con massimo 4 posti letto, dotate di attrezzature e arredamento sufficiente, onde consentire ad ognuno di avere uno spazio personale (non meno di mq. 4 per ogni posto letto);
- zona o zone pranzo o soggiorno con spazi per attività di gruppo o individuali;
- cucina e dispensa adeguate alla capacità ricettiva;

- servizi igienici rispondenti agli standards di una civile abitazione: 1 water per 4 convittori, 1 lavabo per 4 convittori, 1 doccia per 8 convittori;
- infermeria dotata anche di apposita attrezzatura di pronto soccorso.
- 7. Particolare cura viene riservata alla tinteggiatura delle pareti (scelta dei colori) e dell'arredo.
- 8. Apposite camere devono essere predisposte per il personale educativo e di assistenza.
- 9. La struttura, inoltre, deve permettere agli ospiti di instaurare rapporti personalizzati di tipo familiare, nonché di sentire propri gli ambienti in cui vivono.
- 10. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per l'eliminazione delle barriere architettoniche, con le procedure di cui alla legge 9.1.89, n. 13.
- 11. Qualora l'istituto educativo-assistenziale funzioni soltanto come semiconvitto, non sono richiesti i requisiti strutturali necessari per la permanenza notturna.

Art. 4 (*Personale*) - 1. Ogni struttura educativo-assistenziale deve essere dotata di una pianta organica comprendente:

- il personale addetto alla funzione educativa;
 - il personale addetto ai servizi;
 - il responsabile.
2. Il personale addetto alle funzioni educativa deve essere in possesso del diploma di educatore professionale.
3. Al personale addetto alla funzione educativa saranno garantiti interventi qualificati e ricorrenti di formazione in servizio.
4. Deve essere altresì assicurata:
- la possibilità di avvalersi di esperti per la predisposizione e gestione del progetto educativo, nonché di specialisti per particolari problemi e/o aspetti;
 - la continuità del rapporto con i minori e con le loro famiglie, in coerenza con le finalità del progetto educativo personalizzato.
5. Al personale si applica il contratto nazionale di categoria.
6. Ad ogni educatore è affidato uno dei gruppi in cui si articola l'organizzazione della vita all'interno della struttura. Detti gruppi sono composti da non più di 10 unità ciascuno. In ogni caso, deve essere garantita la presenza di un educatore nell'ore notturne. Va altresì garantita la presenza di un educatore nell'orario anti meridiano ove vi siano minori che permangono nella struttura perché impossibilitati di andare a scuola o a seguire attività esterne di qualsiasi tipo.
7. Il personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo) deve essere necessariamente adeguato alle esigenze comunitarie.
8. Per assicurare i servizi di trasporto, lavanderia, mensa ed altri servizi compatibili, l'Istituto può avvalersi di prestazioni esterne.
9. Per la lavanderia e il trasporto la comunità può avvalersi di prestazioni esterne.
10. Ad ogni struttura educativo-assistenziale è preposto un responsabile, al quale spetta assicurare il buon andamento della comunità sotto ogni profilo gestionale, organizzativo ed educativo.
11. Il responsabile della struttura deve essere in possesso dei requisiti richiesti per il personale addetto alla funzione educativa o di adeguato titolo specifico nel settore educativo-assistenziale.
12. Qualora l'istituto educativo-assistenziale funzioni solo come semiconvitto, non va prevista la presenza di personale nelle ore notturne.

Art. 5 (*Caratteristiche e aspetti organizzativi*) - 1. La struttura educativo-assistenziale deve:

- a) assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto delle indicazioni della famiglia, del servizio sociale, delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- b) agevolare i rapporti con fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- c) predisporre, dopo un congruo periodo di osservazione del caso, un progetto educativo personalizzato in accordo con la famiglia, il servizio sociale, l'educatore e tenuto conto delle indicazioni del provvedimento di affidamento;
- d) tenere la cartella personale psico-sociale e sanitaria di ogni ospite, assicurandone il costante aggiornamento a cura degli operatori della struttura;
- e) tener il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;
- f) curare gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine ai rapporti con l'autorità giudiziaria minorile;
- g) organizzare la vita all'interno della struttura secondo il modello del gruppo guidato;
- h) predisporre ed attuare ogni iniziativa volta ad agevolare l'inserimento degli ospiti nell'ambiente urbano-sociale del territorio;
- i) coinvolgere, pur nella diversità dei ruoli, tutto il personale in servizio nel programma educativo e nella gestione delle attività.

Art. 6 (*Assistenza sanitaria*) – 1. L'assistenza sanitaria agli ospiti e la vigilanza igienico-sanitario sulle strutture educativo-assistenziale è garantita dalla Unità Sanitaria Locale ove ha sede la struttura, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa in materia. Tutto il personale operante nella struttura deve essere in possesso dei requisiti e delle certificazioni prescritte dalle norme sanitarie.

Art. 7 (*Comunità di tipo familiare*) – 1. È una struttura avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia, con capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi, tali da consentire anche la pronta accoglienza.

2. La comunità è inserita preferibilmente in civili abitazioni ed utilizza, oltre al personale addetto ai servizi (ausiliario, amministrativo), educatori professionali.

3. È prevista l'utilizzazione di consulenti socio-psico-pedagogici e di esperti per prestazioni temporanee relative ad interventi di animazione.

4. Va attivamente ricercata la collaborazione di tutte le istituzioni e l'utilizzazione delle risorse presenti nel territorio per la realizzazione del progetto educativo.

5. Il numero degli educatori professionali deve essere sufficiente per consentire la loro presenza, con appositi turni per tutto l'arco della giornata, ivi comprese le ore notturne.

6. L'organico degli educatori deve essere di norma costituito da cinque unità.

7. La struttura abitativa deve consentire l'utilizzo da parte degli ospiti di spazi individuali e collettivi, opportunamente arredati e, comunque, con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 4 per ogni posto letto.

8. La comunità è coordinata da un responsabile, che può essere individuato anche in uno degli educatori.

9. Per gli interventi sanitari si fa riferimento ai servizi territoriali; per gli aspetti organizzativi valgono, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente art. 5.

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO CULTURALE DIURNO

Art. 8 (*Definizione e destinatari*) – 1. Il centro educativo-culturale diurno è una struttura di prevenzione e recupero aperta a tutti i minori che, attraversano la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, mira in particolare al recupero di minori residenti nell'area di pertinenza con problemi di socializzazione o esposti al rischio di emarginazione.

Art. 9 (*Caratteristiche ed aspetti organizzativi*) – 1. È una struttura territoriale a dimensione comunale o circoscrizione con funzioni di:

- prevenzione di processi di esclusione dall'ambiente di residenza;
- promozione e sviluppo della vita di relazione ed associativa;
- promozione della partecipazione attiva in programmi e interventi sociali.

2. Essa opera essenzialmente attraverso attività programmate, raccordate con i programmi e le attività di altri servizi e strutture educative, sociali, culturali e ricreativi esistenti nel territorio.

3. È prevista la partecipazione delle famiglie e delle formazioni sociali nella determinazione degli indirizzi programmatici e organizzativi; sono altresì contemplati momenti di partecipazione degli utenti alla determinazione del programma e del calendario delle attività del centro.

4. La struttura fisica del centro deve essere adeguata alle modalità di svolgimento e al tipo di attività programmate; l'orario di funzionamento deve essere compatibile con le esigenze di studio, formative e lavorative degli utenti.

Art. 10 (*Personale*) – 1. Il personale operante nel centro deve essere adeguato all'attività svolta ed alla tipologia di utenti ed essere in possesso del requisito di educatore professionale o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore, avvalendosi, all'occorrenza, di altro personale esperto nelle varie discipline.

2. Il rapporto operatore/utenti è di 1:15.

ASILI-NIDO ISTITUITI E GESTITI DA PRIVATI

Art. 11 (*Requisiti*) – 1. Per le caratteristiche strutturali ed ambientali, gli aspetti organizzativi, gestionali, assistenziali ed educativi, gli organici di personale e la loro qualificazione professionale, si richiamano le disposizioni di cui alla L.R. 3 marzo 1973, n. 6 e successive modifiche e/o integrazioni.

2. Qualora si intenda ospitare nella struttura un numero di soggetti inferiore a 50 unità, la consistenza degli ambienti, degli spazi esterni, delle attrezzature e del personale potrà subire proporzionali riduzioni rispetto alle prescrizioni contenute nella normativa sopra richiamata.

3. Il rapporto minimo superficie utile-ricettiva non può essere inferiore a mq. 8 per ogni posto bambino. È assicurata, inoltre, un'adeguata area esterna per attrezzature a verde, per la permanenza ed il gioco dei bambini.

NORME COMUNI

Art. 12 (*Rapporto tra Comuni ed Ente affidatario*) – 1. Il rapporto tra Ente affidante ed Ente affidatario di cui ai precedenti articoli è regolato da convenzioni sulla base di uno schema-tipo elaborato si stabiliscono le modalità regolatorie del rapporto, eventualmente prevedendo una contribuzione fissa relativa alle spese di gestione e una contribuzione a retta legata alle effettive presenze dei minori; si fissano inoltre le modalità per l'adeguamento automatico delle contribuzioni all'aumento del costo della vita.

2. La retta deve corrispondere ai reali costi di gestione del servizio.

3. I Comuni stipulano convenzioni con Enti affidatari che non hanno scopo di lucro.

Art. 13 (*Condizioni di sicurezza valide per tutti i servizi socio-assistenziali a carattere residenziale e non*) – 1. Ogni edificio o appartamento e ogni altro locale destinato al funzionamento dei servizi socio-assistenziali per minori deve garantire:

a) condizioni di abilità in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

b) condizioni di sicurezza degli impianti e di "benessere termico" dell'impianto di riscaldamento;

c) difesa dagli incendi secondo le disposizioni generali e locali vigenti.

2. Le condizioni igieniche di abilità e di uso raggiunte nella realizzazione delle strutture devono essere mantenute nel tempo.

Art. 14 (*Autorizzazione*) – 1. I soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare domanda, in carta legale, di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento al Sindaco del Comune nel cui territorio trovasi la struttura, unitamente alla seguente documentazione:

– planimetria dei locali con indicazione della relativa utilizzazione;

– organigramma del personale adibito al servizio con relative qualificazioni;

– certificazione di abilità per le comunità di tipo familiare in civili abitazioni e di agibilità per gli altri servizi, comprendente la destinazione d'uso e le condizioni di sicurezza;

– copia dell'atto costitutivo, ove esista;

– esemplare dello statuto e del regolamento o del programma delle attività che l'istituzione si propone di svolgere.

2. Il Sindaco del Comune, ricevuta la richiesta corredata della documentazione suindicata, provvede a trasmetterla, unitamente ad apposita relazione informativa contenente motivato parere sulla richiesta stessa, all'Assessorato Servizi Sociali della Regione.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato ai Servizi Sociali, concede o nega l'autorizzazione, entro 120 giorni dall'acquisizione agli atti d'ufficio di tutta la documentazione prevista, informandone sia il soggetto richiedente che il Comune competente.

4. Presso l'Assessorato regionale ai Servizi Sociali è istituito l'Albo delle strutture previste dal presente regolamento, nel quale sono iscritte le strutture autorizzate ai sensi del precedente articolo e del successivo art. 15 del presente regolamento.

Art. 15 (*Norme finali e transitorie*) – 1. I servizi contemplati dalla presente normativa e di fatto già funzionanti, ancorché in possesso di precedente autorizzazione all'apertura e funzionamento, sono sottoposti a revisione per verificarne la corrispondenza alle norme del presente regolamento. A tale scopo, i soggetti interessati producono all'Assessorato regionale ai Servizi Sociali la documentazione indicata nel precedente art. 14.

2. I servizi di cui il precedente comma per i quali alla data del 30 giugno 1998 è stata prodotta all'Assessorato regionale ai servizi sociali, anche in parte, la documentazione richiesta per la verifica della corrispondenza alle norme regolamentari, sono autorizzati a proseguire le attività assistenziali sino all'approvazione del provvedimento regionale di corrispondenza o di non corrispondenza da emanarsi al massimo entro il 30 giugno 1999. Gli enti sono obbligati a perfezionare gli atti entro il 30 aprile 1999.

3. Sono accettabili misure in eccesso o in difetto entro il 10% degli standards strutturali di riferimento.

4. Fino alla regolamentazione con norme statali o regionali del profilo professionale, il personale educativo previsto dal presente regolamento deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Nelle strutture preesistenti può continuare a prestare servizio personale educativo non in possesso del diploma di scuola media superiore, purché con esperienza in attività educativa di almeno cinque anni alla data in vigore delle presenti norme di modifica e integrazione e non superi il 50% dell'organico educativo. La norma del presente comma non si applica agli asili-nido privati, per i quali invece si fa riferimento alla relativa normativa regionale.

NOTE

(1a) Il presente regolamento si deve intendere abrogativo del Regolamento regionale n. 1 del 6 giugno 1990.

Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 2
«Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003»

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|--|---|
| - Amministrazioni provinciali | - Associazioni di protezione ambientalistiche |
| - Organizzazioni agricole | - Cacciatori |
| - Associazioni venatorie | - Amministrazioni comunali |
| - Centri di riproduzione della fauna selvatica | - Centri di addestramento cani |
| - Aziende faunistiche venatorie | |

REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 1999, N. 2

«Attuazione del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003»

(Pubblicato nel BUR n. 85 suppl. del 06-08-1999)

Art. 1

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all'articolo 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

2. Il presente regolamento è attuativo del piano faunistico venatorio regionale 1999/2003 e ha validità quinquennale. Stessa validità hanno i piani faunistici venatori provinciali a decorrere dalla data di entrata in vigore del piano faunistico venatorio regionale.

Art. 2

1. La Regione con il piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale mediante il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali.

2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell'articolo 9 (1), comma 3, della legge regionale n. 27 del 1998, anche quelle aree protette già istituite da leggi statali e regionali.

3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del piano faunistico-venatorio regionale e del presente regolamento di attuazione con periodicità quinquennale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6 (1), della legge regionale n. 27 del 1998.

Art. 3

1. È fatto obbligo agli organi di gestione dei singoli istituti, individuati nel Titolo I - Parte I, comma 6, del piano faunistico-venatorio regionale, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del piano medesimo nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia e non oltre sessanta giorni dalla stessa.

2. La Regione con il predetto piano faunistico venatorio regionale conferma, istituisce, amplia e revoca tutti gli istituti previsti dal piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. Con l'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale n. 27 del 1998 e nel rispetto dei criteri determinati dal piano faunistico venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli istituti a gestione privatistica non conformi alla normativa regolamentare nonché a istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 27 del 1998.

Art. 4

1. Dalla pubblicazione del piano faunistico venatorio regionale decorrono i termini di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 27 del 1998. (1)

NOTE

(1) L'art. 9 della L.r. 27/98 così dispone:

Art. 9 (*Piano faunistico venatorio regionale. Programma annuale di intervento*) – Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene le specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive della loro popolazione e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali e alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione e delle Provincie è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica. In dette percentuali sono compresi i territori ove è comunque vietata l'attività venatoria, anche per effetto di altre leggi, ivi comprese la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e relative norme regionali di recepimento o altre disposizioni.
4. Con l'entrata in vigore della presente legge chiunque, privato o pubblico, intende tabellare del territorio agro-silvo-pastorale per qualsiasi vincolo, anche per effetto di altre leggi antecedenti, deve presentare istanza alla Regione per la relativa autorizzazione, che deve essere citata sulle tabelle, e alla Provincia territorialmente competente per conoscenza. L'autorizzazione della Regione sarà concessa dopo il controllo e il parere tecnico espresso dalla Provincia competente per territorio. Il vincolo al territorio sarà concesso se non ostacolerà il piano faunistico-venatorio regionale. La Regione, con la scadenza quinquennale quennale del piano faunistico-venatorio, provvederà all'aggiornamento dello stesso inserendo e segnalando i nuovi territori vincolati. Il rispetto del vincolo citato in tabella avrà effetto se sulla stessa tabella sarà riportato: "Autorizzazione della Regione Puglia n. del".
5. Nei territori di protezione sono vietati l'abbattimento e la cattura di fauna selvatica a fini venatori e sono previsti interventi atti ad agevolare la sosta della fauna selvatica, la riproduzione, la cura della prole.
6. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella percentuale massima globale del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'art. 17, a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 e a zone di addestramento cani ai sensi dell'art. 18.
7. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia, ai sensi dell'art. 14.
8. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico-venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.
9. Sulla base della individuazione dei piani faunistici venatori provinciali, la Regione istituisce con il piano faunistico venatorio regionale le oasi di protezione, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento cani, nonché gli ATC.
10. In deroga a quanto previsto dal comma 9, le zone addestramento cani, i centri privati di produzione selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie possono essere istituite dalla Regione, su richiesta degli interessati, sino al raggiungimento delle percentuali previste dal piano faunistico regionale, anche successivamente all'approvazione dello stesso.
11. Ad avvenuta pubblicazione del provvedimento consiliare approvativo del piano faunistico-venatorio regionale, il proprietario o conduttore di un fondo, su cui intende vietare l'esercizio dell'attività venatoria, deve inoltrare, entro trenta giorni dalla proclama pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), al Presidente della Giunta regionale richiesta motivata, che sarà esaminata entro sessanta giorni. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art. 10 della legge n. 157 del 1992; è altresì accolta, in casi specificamente individuati dalla presente legge, quando l'attività venatoria è in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate o a fini di ricerca scientifica.
Trascorso il termine di trenta giorni per l'opposizione, il proprietario o conduttore del fondo ricadente nell'ATC sarà ritenuto consenziente all'accesso dei cacciatori per lo svolgimento della sola attività venatoria.
12. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati ai sensi dell'art. 10, comma 5, resta in ogni caso precluso l'esercizio della attività venatoria. La Regione può destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria. La Regione, in via eccezionale e in vista di particolari necessità ambientali, può disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
13. Il piano ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, previa acquisizione dei piani provinciali e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il piano valevole per il quinquennio successivo.
14. Il piano faunistico venatorio regionale pluriennale stabilisce altresì:
 - a) criteri per l'attività di vigilanza;
 - b) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
 - c) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, seguendo le indicazioni dell'INFS;
 - d) modalità per la determinazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionale, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in

- relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- e)* criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
 - f)* criteri di gestione delle oasi di protezione;
 - g)* criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

15. In attuazione del piano pluriennale, la Giunta regionale approva il programma annuale entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il parere del Comitato tecnico regionale di cui all'art. 5.

16. Il programma provvede:

- a)* al finanziamento dei programmi di intervento provinciali, al coordinamento e controllo degli stessi;
- b)* alla ripartizione della quota degli introiti derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui alla presente legge annualmente assegnata ad ogni Provincia;
- c)* alla indicazione del numero massimo dei cacciatori che potrà accedere in ogni ATC, nel rispetto degli indici di densità venatoria di ogni Ambito territoriale di caccia programmata. Detta densità non potrà comunque essere diversa da quella stabilita dal MIRAAF;
- d)* alla determinazione della quota richiesta al cacciatore, quale contributo di partecipazione alla gestione del territorio, per fini faunistiche ricadenti nell'ambito territoriale caccia programmata prescelto. Detta quota, ricompresa tra il 50 per cento e il 100 per cento della tassa di concessione regionale, non può superare il 50 per cento per i residenti in Regione. I relativi importi sono fissati con il programma venatorio regionale annuale, che stabilirà, altresì, il costo dei permessi giornalieri.

**Regolamento Regionale 5 agosto 1999, n. 3
«Ambiti territoriali di caccia (ATC)»**

NOTE:

PRINCIPALI SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE DIRETTAMENTE INTERESSATI DALLA LEGGE

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Amministrazioni provinciali | - Associazioni di protezione ambientalistiche |
| - Organizzazioni agricole | - Cacciatori |
| - Associazioni venatorie | - Amministrazioni comunali |
| - Guardie volontarie | - Revisori dei conti |

Principali scadenze periodiche e relativi adempimenti previsti per soggetti esterni all'amministrazione regionale.

SCADENZE	ADEMPIMENTI	SOGGETTI
Quinquennale	Designazione dei componenti per il rinnovo del Comitato di gestione (art. 4)	Organizzazioni agricole Associazioni venatorie; Associazioni di protezione ambientale; Amministrazioni comunali.
Entro luglio di ogni anno	Elaborare il piano caccia programmata ed acquisire il parere delle Province competenti	Comitato di gestione
Annualmente	Programma di ricognizione delle risorse ambientali e degli interventi per migliorare l'abitat	Comitato di gestione
Entro il 31 ottobre	Approvazione bilancio preventivo e trasmissione all'Amministrazione provinciale	Comitato di gestione
Entro il mese di febbraio	Approvazione bilancio consuntivo e trasmissione all'Amministrazione provinciale	Comitato di gestione
Entro il 31 maggio	Elaborazione della graduatoria delle domande pervenute da parte degli interessati all'esercizio venatorio	Comitato di gestione
Entro il 30 giugno	Versamento del contributo di accesso e partecipazione alle spese di gestione dell'ATC	Soggetti ammessi all'esercizio venatorio
Entro il 15 luglio	Rilascio dell'autorizzazione annuale all'accesso nell'A.T.C. agli aventi diritto	Comitato di gestione

REGOLAMENTO REGIONALE 5 AGOSTO 1999, N. 3

«Ambiti territoriali di caccia (ATC)»

(Pubblicato nel BUR n. 85 Suppl. del 06-08-1999)

Art. 1
(Generalità)

1. La Regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14 (1), comma 1, della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27.

2. Nei successivi articoli gli Ambiti Territoriali di Caccia sono denominati semplicemente "ATC".

Art. 2
(Istituzione)

1. Con l'approvazione del piano faunistico regionale sono istituiti gli ATC di dimensione sub-provinciale.

2. Le Province territorialmente competenti si avvalgono, per la gestione degli ATC, di appositi Comitati di gestione con i poteri previsti dall'art. 14 (1), comma 12, della legge regionale n. 27 del 1998.

3. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e nomina dei Comitati di gestione, la loro durata, i successivi rinnovi, l'accesso di cacciatori e la gestione degli ATC.

4. L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nel rispetto delle norme vigenti e del calendario venatorio annuale.

Art. 3
(Caratteristiche)

1. L'ATC deve essere di dimensione sub-provinciale, possibilmente omogeneo e delimitato da confini naturali o rilevanti opere ove possibile, in caso contrario di tabelle poste a cura del Comitato di gestione, con scritta rossa su fondo bianco.

Art. 4
(Comitato di gestione)

1. Ai Comitati di gestione, di natura pubblicistica, è affidata la gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori destinati alla caccia programmata ricadenti negli ATC.

2. Il Comitato di gestione è composto da venti membri di cui:

- a) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio dell'ATC;
- b) sei rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale n. 27 del 1998, ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'ATC;
- c) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale più rappresentative presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, designati dalle organizzazioni provinciali o regionali;
- d) quattro rappresentanti degli enti locali territoriali, di cui uno dell'Amministrazione provinciale e tre dei Comuni con maggior territorio agro-silvo-pastorale ricadente nell'ATC.

3. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia inferiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 per la parte residua i componenti saranno attribuiti alle associazioni e/o organizzazioni della stessa categoria:

- a) alle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative sul territorio dell'ATC;
- b) alle associazioni venatorie maggiormente rappresentative e organizzate sul territorio (ATC);
- c) alle associazioni ambientaliste più rappresentative sul territorio (ATC).

4. Ove il numero delle associazioni e/o organizzazioni sia superiore al numero dei rappresentanti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2, i posti saranno assegnati alle associazioni e/o organizzazioni, uno per ciascuna,

più rappresentative e organizzate sul territorio dell'ATC.

5. Ove sorgono controversie sul numero dei rappresentanti delle associazioni e/o organizzazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, sarà l'Amministrazione provinciale competente a stabilire le assegnazioni, sentito il Comitato tecnico venatorio provinciale.

6. I componenti il Comitato di gestione di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 devono essere residenti in Comuni ricadenti nell'ATC ed essere eletti e/o designati, a livello provinciale, all'interno delle rispettive associazioni e/o organizzazioni. Inoltre i componenti di cui alla lettera a) devono essere proprietari o conduttori di fondi ricadenti nell'ATC mentre i componenti di cui alla lettera b) devono essere iscritti e residenti nell'ATC scelto prioritariamente.

7. I componenti di cui alla lettera d) del comma 2 devono essere residenti nell'ATC, esperti in materia di caccia e consiglieri o funzionari degli enti locali designanti.

8. Il Comitato di gestione è nominato dalla Provincia entro trenta giorni dalla richiesta di designazione dei rappresentanti, in base alle deliberazioni e/o verbali di elezioni pervenuti, dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti o designati per due volte consecutive ma non contemporaneamente in più ATC. I componenti possono essere sostituiti dall'ente, dall'associazione o dall'organizzazione che li ha designati. I componenti del Comitato di gestione non possono far parte del Comitato tecnico provinciale come sancito dall'art. 6, comma 7, della legge regionale n. 27 del 1998.

9. Ove non pervengano le designazioni nel termine di cui al comma 8, il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvederà alla diffida e messa in mora delle organizzazioni, associazioni ed enti locali inadempienti dando un termine perentorio di trenta giorni per ottemperare. Scaduto detto termine, l'Amministrazione provinciale provvederà, per i componenti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, ad integrare il Comitato per la parte residua in base alle indicazioni delle associazioni e/o organizzazioni che abbiano già designato i propri rappresentanti e secondo la

maggiore rappresentatività sul territorio dell'ATC. Resta inteso che i rappresentanti non designati di cui sopra dovranno essere surrogati da componenti della stessa categoria. Per quanto attiene gli enti locali l'Amministrazione provinciale chiederà prioritariamente all'ANCI e, ove ancora non si ottempererà, alla Regione la nomina di un Commissario ad acta per l'ottemperanza di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata designazione di tutti i venti componenti, il Comitato sarà nominato dalla Provincia alla scadenza del termine fissato dalla diffida e messa in mora di cui al presente comma, quando le designazioni pervenute raggiungeranno il quorum di almeno undici membri.

10. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei membri nominati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente che presiede il Comitato. Le deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati.

11. I componenti del Comitato di gestione, entro quindici giorni dalla nomina, eleggono, a maggioranza ed a scrutinio segreto, il Presidente, il vice Presidente, il Direttore tecnico, il Segretario amministrativo ed il Tesoriere. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di vacanza.

12. La partecipazione al Comitato di gestione avviene a titolo gratuito, salvo rimborso delle sole spese chilometriche nella misura di 1/2 del costo del carburante.

13. Il Comitato di gestione, entro due mesi dalla nomina, provvede a dotarsi di un proprio regolamento interno, che preveda esclusivamente modalità e criteri di gestione contabile, incarichi e mansioni dei componenti il Comitato stesso. Il regolamento interno è redatto ed approvato dal Comitato di gestione sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Regione sentiti i Comitati tecnici venatori provinciali e regionale.

14. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale competente, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio provinciale, può sciogliere il Comitato di gestione per gravi

violazioni delle leggi vigenti, del regolamento, delle direttive regionali e provinciali e/o del programma di intervento annuale di cui all'articolo 5, per mancata approvazione del bilancio di previsione, nonché per irregolarità nella rendicontazione accertate dal Collegio dei revisori dei conti. In tal caso il Presidente dell'Amministrazione provinciale nomina un Commissario ad acta per assolvere l'ordinaria amministrazione fino a quando non venga costituito un nuovo Comitato nei modi previsti e comunque entro centoventi giorni.

15. Il Comitato di gestione elegge la propria sede nel Comune che occupa una ubicazione centrale dell'ATC su indicazione della Provincia territorialmente competente.

Art. 5 (Compiti del Comitato di gestione)

1. Il Comitato di gestione, sulla base del fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 10 e nel rispetto delle norme del presente regolamento, della normativa vigente ed in attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia:

- 1) predispone annualmente, entro il mese di luglio della relativa stagione venatoria, il programma di intervento sul territorio destinato a caccia programmata da sottoporre all'Assemblea di cui all'articolo 6 per il prescritto parere ed alla Provincia per la presa d'atto;
- 2) promuove ed organizza annualmente le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica stanziale, programma gli interventi per i miglioramenti dell'abitat;
- 3) provvede all'attività di ripopolamento sulle indicazioni del piano faunistico-venatorio regionale e con l'autorizzazione delle Province territorialmente competenti; inoltre, provvede a creare strutture di ambientamento per la fauna selvatica stanziale;
- 4) collabora, su richiesta della Provincia, alla gestione tecnica delle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione e centri pubblici di allevamento di fauna

selvatica allo stato naturale, presenti all'interno dell'ATC;

- 5) approva, entro il 31 ottobre dell'anno in corso, il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio dell'anno successivo quello consuntivo. Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere trasmessi all'Amministrazione provinciale, unitamente al programma di interventi di cui al punto 1, entro e non oltre trenta giorni dalla loro approvazione. I termini di cui sopra sono perentori ed in caso di inottemperanza l'Amministrazione provinciale provvede a nominare un Commissario ad acta per tale incombenza, entro trenta giorni dai termini stabiliti;
- 6) provvede all'individuazione e all'attribuzione di incentivi economici con le somme stanziare dall'articolo, 10 comma 3, lettera a), ai proprietari o ai conduttori dei fondi rustici che si impegnino in opere di miglioramento, ai fini faunistici, del loro territorio, nonché all'erogazione dei contributi in conto danni previsti dal citato articolo;
- 7) provvede alla compilazione della graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio dell'ATC secondo quanto previsto dagli articoli successivi;
- 8) provvede, sulla base del numero dei cacciatori ammissibili nell'ATC dal piano faunistico-venatorio regionale e con la suddivisione dei posti assegnabili ripartiti nel programma venatorio regionale annuale, a rilasciare autorizzazioni all'esercizio dell'attività venatoria per ogni stagione venatoria, garantendo il seguente ordine di priorità:

cacciatori residenti in Regione:

 - a) ai cacciatori residenti nei Comuni ricadenti nell'ATC;
 - b) ai cacciatori residenti nei Comuni della stessa provincia confinanti con l'ATC;
 - c) ai cacciatori residenti negli altri Comuni della stessa provincia;
 - d) ai cacciatori residenti nella regione.

cacciatori non residenti in Regione:
ai sensi dell'art. 14, comma 5, della leg-

ge regionale n. 27 del 1998 (1), nel limite massimo del 4 per cento dei cacciatori ammissibili e secondo le prescrizioni del

programma venatorio regionale:
a) ai cacciatori nativi nell'ATC ed emigrati;

NOTE

(1) L'art. 14 della L.r. 27/98 così dispone:

Art. 14 – (*Ambiti territoriali di caccia - ATC*) – –1. Gli ATC sono istituiti sul territorio agrosilvo-pastorale regionale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 14 - comma 1 - e dell'art. 1 comma 6 - della legge n. 157 del 1992.

2. La Regione, sentito il Comitato tecnico regionale faunistico-venatorio e in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, istituisce gli ATC di dimensione sub-provinciale possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali o artificiali.

3. La Regione Puglia, d'intesa con le Regioni confinanti, per esigenze motivate può individuare ATC interessanti anche due o più Province contigue.

4. La Regione Puglia, ai fini dell'esercizio della caccia alla fauna migratoria, consente l'assegnazione gratuita ai cacciatori residenti Puglia, che abbiano versato il proprio contributo di accesso a un ATC della Regione, di un massimo di venti giornate di caccia, da inserire nel tesserino regionale secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel relativo regolamento regionale.

5. La Regione Puglia, secondo le priorità, i termini e le modalità di accesso stabiliti dal regolamento di gestione degli ATC, può consentire il rilascio di autorizzazioni annuali a cacciatori residenti in altre Regioni o in Stati esteri in una quantità massima del 4 per cento dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, come determinate dal programma venatorio regionale annuale.

6. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare, nella percentuale massima del 2 per cento del numero dei cacciatori ammissibili in ciascun ATC, permessi giornalieri da rilasciare secondo le priorità e le modalità che verranno previste nel regolamento regionale di gestione degli ATC.

7. La Regione Puglia con il programma venatorio annuale può riservare sino ad una percentuale massima del 2 per cento del numero di cacciatori ammissibili in ciascun ATC ai cacciatori che otterranno per la prima volta la licenza di caccia durante l'annata venatoria.

8. Ogni cacciatore che abbia fatto richiesta al competente Comitato di gestione, nei modi e nei tempi previsti dal relativo regolamento regionale, ha diritto di accesso prioritariamente nell'ATC in cui ricade il proprio comune di residenza, ove possibile, ovvero in altro ambito della propria provincia o della regione. Inoltre, il cacciatore, in base al numero massimo dei cacciatori ammissibili, può avere accesso ad altri ATC della propria regione, previo consenso dei relativi organi di gestione e nel rispetto del regolamento regionale di gestione degli ATC.

9. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico faunistico regionale, approva, nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento che disciplina le modalità di gestione degli ATC e l'accesso dei cacciatori. Nel regolamento deve essere previsto, fra l'altro, per tali ambiti:

a) l'osservanza delle norme del calendario venatorio regionale;

b) il versamento da parte dei cacciatori ammessi nell'ATC di un contributo quale partecipazione, per finalità faunistico-venatoria, alla gestione dei territori compresi negli ATC;

c) una vigilanza adeguata;

d) un accesso regolamentato sulla base della opzione fatta dai cacciatori ai sensi dell'art. 22, comma 6, nel rispetto dell'indice di densità minima fissato dal Ministero dell'agricoltura e foreste con periodicità quinquennale per ogni ATC e della capienza predeterminata. È data facoltà al Comitato di gestione, ammettere un numero di cacciatori superiore alla densità venatoria di cui sopra se ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e con le modalità richieste;

e) le modalità di costituzione degli organi direttivi degli ATC, la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro elezione o designazione e ai successivi rinnovi.

10. La durata degli ATC è quinquennale analogamente al piano faunistico venatorio regionale.

11. Il prelievo venatorio di fauna stanziale, nel rispetto delle forme e dei tempi di caccia previsti dalla presente legge, è regolato in rapporto alla consistenza delle popolazioni di fauna presenti nel territorio, accertata previo censimenti.

12. Le Province hanno poteri di vigilanza, controllo e coordinamento sull'attività dei Comitati di gestione, di cui si avvalgono per la gestione degli ATC.

- b) ai cacciatori non residenti che svolgano accertata attività lavorativa o di servizio in Puglia;*
- c) ai cacciatori, proprietari e conduttori di terreni agricoli non inferiori a 1 Ha coltivati o 10 Ha a pascolo ricadenti nell'ATC;*
- d) ai residenti di altre regioni confinanti con le quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata;*
- e) ai residenti in altre regioni con i quali esistono rapporti di reciprocità convenzionata;*
- f) ai cacciatori di altri Stati con i quali esistono trattati internazionali con criteri di reciprocità e comunque nel rispetto delle leggi vigenti;*
- 9) provvede, ove ne riscontri la possibilità, ad ammettere nei rispettivi territori un numero di cacciatori residenti nella regione superiore alla densità sancita dal d.m. di cui all'art. 14, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1), purchè siano accertati dallo stesso Comitato, previo censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica. La precisata determinazione deve essere deliberata dal Comitato con formale provvedimento e trasmessa entro quindici giorni all'Amministrazione provinciale per il nulla osta di esecutività della deliberazione in parola;
- 10) provvede a rilasciare nei limiti delle disponibilità indicate nella legge regionale n. 27 del 1998, articolo 14 (1), comma 6, e riportate nel programma regionale venatorio annuale, autorizzazioni giornaliere o con pacchetti di massimo cinque giornate predeterminate, con l'indicazione dei giorni in cui è autorizzato l'esercizio venatorio alla sola migratoria e comunque previo versamento di un contributo non superiore a lire 20 mila per ogni giornata di caccia a partire dalla terza domenica di settembre;
- 11) provvede agli adempimenti di cui all'articolo 14 (1), comma 4 della legge regionale n. 27 del 1998 secondo le modalità e termini previsti dal successivo art. 6;
- 12) provvede, in attuazione di quanto previsto dalla Regione con il programma venatorio, a riservare, previa intesa con l'Amministrazione provinciale, un numero di autorizzazioni all'accesso per i neo cacciatori residenti nei comuni dell'ATC non superiore al 2 per cento dei cacciatori ammissibili nel proprio ATC;
- 13) provvede a segnalare all'Amministrazione provinciale competente le assenze ingiustificate di componenti del Comitato di gestione, che non siano stati presenti a tre sedute consecutive. L'Amministrazione provinciale dichiara, con delibera motivata, l'eventuale decadenza dei succitati componenti e provvede con le modalità di cui ai punti precedenti alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione da parte delle associazioni, organizzazioni o enti locali territoriali. Eguale procedura è applicata al singolo componente che abbia commesso gravi irregolarità amministrativo-contabili;
- 14) può avvalersi di consulenza tecnica per la buona riuscita di progetti mirati e riportati nel programma di intervento annuale;
- 15) provvede alla nomina e al coordinamento di gruppi di lavoro. I gruppi di lavori, i cui membri esercitano un'attività di volontariato a titolo gratuito, saranno composti da cacciatori, agricoltori, ambientalisti residenti nei comuni ricadenti nell'ATC per eseguire sul proprio territorio censimenti, accudire voliere e recinti di ambientamento della fauna, effettuare ripopolamenti;
- 16) richiede, con piani mensili, all'Amministrazione provinciale competente per territorio una vigilanza particolareggiata su aree specifiche;
- 17) opera in conformità del presente regolamento, della normativa in materia e dei compiti assegnati dalla Provincia.

Art. 6

(Mobilità esercizio venatori normativa in materia e dei compiti assegnati dalla Provincia.

1. Il numero dei posti per la mobilità

all'esercizio venatorio alla sola fauna migratrice non dovrà superare il 10 per cento per ogni ATC del numero dei cacciatori che lo stesso può contenere.

2. Ai cacciatori residenti in regione che abbiano versato il contributo di partecipazione al proprio ATC di residenza o a quello scelto prioritariamente nella Regione potranno essere assegnati massimo venti giornate di caccia alla migratoria in forma gratuita da poter usufruire con un massimo di dieci giornate nell'ATC o negli ATC di ogni singola provincia.

3. Le autorizzazioni saranno rilasciate dalla terza domenica di settembre. Ogni cacciatore interessato effettuerà istanza al Comitato di gestione dell'ATC prescelto a mezzo raccomandata A.R., a partire dal 1° settembre e almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno utile richiesto per l'attività venatoria, indicando il mese ed i giorni prescelti (max cinque giorni per ogni mese nella stessa Provincia). I Comitati di gestione, nel rispetto cronologico delle date di spedizione delle istanze ed in casi di contemporaneità delle stesse applicando i criteri di priorità di cui al precedente articolo, rilasceranno le autorizzazioni trascrivendo i giorni usufruibili per l'attività venatoria nell'apposito spazio riservato sul tesserino venatorio regionale. Nell'istanza l'interessato potrà indicare giornate alternative a quelle richieste. Le trascrizioni sul tesserino venatorio regionale serviranno in fase di controllo parte della vigilanza e di riscontro da parte dei Comitati di gestione nel rilasciare ulteriori autorizzazioni. L'Autorizzazione è subordinata all'esibizione della regolarità della documentazione di rito. Le giornate autorizzate ed eventualmente non utilizzate si intenderanno non più ripetibili ai fini del pacchetto delle venti giornate assegnate. Ogni ATC potrà aumentare il plafond del 10 per cento con eventuali disponibilità di posti di accesso non assegnati sino al numero dei cacciatori ammissibili per ogni singolo ATC. I Comitati di gestione dovranno approntare un programma computerizzato per la gestione del numero totale di accessi riservati per quanto sopra.

Art. 7 (Assemblea di zona)

1. Almeno due volte l'anno il Comitato di gestione, a mezzo di avviso pubblico, riunisce in assemblea i cacciatori iscritti, i proprietari e/o conduttori dei fondi inclusi e gli ambientalisti delle associazioni, di cui all'articolo 4, tutti residenti nei comuni dell'ATC, una prima volta in settembre per esporre il programma di interventi annuali sul territorio ed acquisire il parere una seconda volta in febbraio, per le valutazioni dell'andamento della gestione. Copia del verbale delle assemblee deve essere trasmessa all'Amministrazione provinciale competente entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 8 (Criteri di ammissione all'esercizio venatorio)

1. La partecipazione all'A.T.C. è volontaria.

2. Ogni cacciatore, previa domanda all'organismo di gestione, ha diritto all'accesso in un ATC compreso nella Regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti previo consenso degli organi di gestione, con le modalità di cui ai precedenti articoli nel rispetto dell'indice di densità venatoria stabilito dal d.m. di cui all'art. 14 (1), comma 9, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998 e con la capienza stabilita dal piano faunistico regionale.

3. L'esercizio venatorio negli ATC è consentito anche per i non residenti nella Regione; la distribuzione della relativa autorizzazione avviene tramite i Comitati di gestione con i criteri di cui all'articolo 5 e nel numero di autorizzazioni indicate con l'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 27 del 1998 (1) e riportate nel programma venatorio regionale.

4. L'autorizzazione ha validità nella stagione venatoria per la quale viene rilasciata.

5. Per ogni stagione venatoria sono ammessi negli ATC i cacciatori residenti nella Regione e non. Gli stessi devono presentare domanda di ammissione ai Comitati di gestione

dal 1° febbraio al 31 marzo dell'anno in corso con le modalità di cui al comma 6.

6. La domanda in carta semplice dove essere inviata al Comitato dell'ATC prescelto, a mezzo raccomandata A.R. corredata del certificato di residenza del richiedente in carta semplice, della fotocopia del porto d'armi e licenza di caccia, in corso di validità, o relative autocertificazioni (fa fede il timbro postale di partenza); in caso che il rinnovo del porto d'armi sia in corso, il richiedente segnalerà detta circostanza nella istanza, riservandosi di esibire la fotocopia ad acquisizione di detta autorizzazione. I cacciatori residenti nei comuni dell'ATC possono presentare la domanda personalmente o tramite le proprie associazioni.

7. Il Comitato di gestione, entro il 31 maggio successivo, elabora la graduatoria degli ammessi all'esercizio venatorio sulla base della data di presentazione delle domande pervenute. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso, in carta semplice, al Presidente dell'Amministrazione provinciale, entro dieci giorni a decorrere dal termine di cui al comma 8. Il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvederà nel termine perentorio di dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.

8. La graduatoria è esposta per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni ricadenti nell'ATC, nonché dalla Provincia competente.

9. L'accesso deve essere regolamentato in base a quanto disposto dall'articolo 5.

10. I cacciatori ammessi devono versare entro il 30 giugno il contributo individuale di accesso e partecipazione alle spese gestionali dei territori dell'ATC destinati alla caccia programmata nella misura predeterminata dalla Regione. La Regione provvederà a quanto sopra previo parere del Comitato tecnico venatorio regionale.

11. Il Comitato di gestione dal 15 luglio rilascerà l'autorizzazione annuale all'accesso nell'ATC per l'annata venatoria di competen-

za ad esibizione dell'avvenuto versamento del contributo di cui al comma 10.

12. In deroga a quanto stabilito dai commi precedenti, al cacciatore residente sul territorio dell'ATC prescelto, dopo la prima autorizzazione rilasciata nel rispetto delle procedure previste ai commi precedenti è consentita per le annate successive la presentazione di una dichiarazione di conferma in carta semplice e senza documentazione. La predetta dichiarazione può anche essere presentata a mano entro i termini perentori di cui al comma 5. Resta fermo l'obbligo di effettuare il versamento del contributo nei termini sopra previsti e ritirare il tesserino dell'ATC dal Comitato di gestione con le modalità di cui ai precedenti commi. Il cacciatore in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Comitato di gestione ha diritto all'addestramento dei cani nei periodi di preapertura della stagione venatoria stabiliti dal calendario venatorio regionale nell'ATC in cui ha facoltà di accesso.

13. Ai cacciatori residenti nella Regione è consentita la caccia alla fauna stanziale e alla selvaggina migratoria nel territorio dell'ATC in cui sono stati autorizzati per l'intera annata venatoria. Ai cacciatori non residenti nella Regione è consentita per venticinque giornate la caccia limitatamente alla selvaggina migratoria nel territorio dell'ATC in cui sono stati autorizzati dalla terza domenica di settembre.

14. Il rimborso della quota del contributo versato al cacciatore che non intende più effettuare l'attività venatoria nell'ATC autorizzato sarà effettuato dal Comitato di gestione previa domanda di rimborso effettuata a mezzo raccomandata A.R. dal richiedente e da inviarsi prima dell'inizio della stagione venatoria e con la riconsegna dell'autorizzazione ove già ritirata.

Art. 9 (Quote di partecipazione)

1. La quota di partecipazione prevista dall'art. 9 (2), comma 16, lettera d), della leg-

NOTE

(2) L'art. 9 della L.r. 27/98 è stato riportato in calce al Regolamento n. 2/99.

ge regionale n. 27 del 1998 viene versata su apposito c.c.p. all'ATC in cui il cacciatore è stato ammesso per l'importo stabilito dalla Regione. Uguale disciplina per i permessi giornalieri a pagamento.

Art. 10
(Gestione finanziaria)

1. Il fondo di dotazione finanziaria del Comitato di gestione è composto da:

- a) le quote versate dai cacciatori utilizzatori dell'ATC;
- b) i contributi stanziati dalla Regione con il programma venatorio regionale;
- c) gli eventuali contributi stanziati dall'Amministrazione provinciale;
- d) gli eventuali residui attivi dell'esercizio precedente;
- e) gli introiti vari.

2. Ogni Comitato per il finanziamento del programma annuale di interventi e delle spese di gestione ha facoltà di spesa esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie che gli derivano dai fondi accertati di cui al comma 1.

3. Nel bilancio preventivo di spesa, deliberato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 5, deve essere prevista quale quota parte dell'intera entrata:

- a) il 20 per cento per interventi sul territorio al fine di migliorare la presenza faunistica e precisamente:
 - 1) coltivazioni a perdere;
 - 2) ripristino zone umide;
 - 3) coltivazione di siepi e cespugli;
 - 4) fondi di abbeveraggio;
 - 5) miglioramento dell'habitat di aree non inferiori a 10 Ha.; ecc.
- b) il 45 per cento per l'acquisto di fauna selvatica per ripopolamento oltre l'eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;
- c) il 10 per cento per strutture di ambientamento della fauna stanziale oltre l'eventuale quota stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale;
- d) il 25 per cento per spese di gestione.

4. È data facoltà al Comitato di gestione previo parere favorevole del Collegio dei re-

visori dei conti, apportare, con motivata deliberazione, variazioni alle percentuali di cui al comma 3 per far fronte a spese indifferibili ed urgenti sopravvenute nonché straordinarie e di prima attuazione. La relativa deliberazione è trasmessa entro trenta giorni dall'adozione all'Amministrazione provinciale per la presa d'atto, condizione di esecutività del provvedimento. Il bilancio dell'esercizio deve chiudersi rigorosamente in pareggio, salvo eventuali residui attivi per le spese non sostenute.

5. I componenti del Comitato di gestione dell'ATC rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nel bilancio preventivo e per importi eccedenti le spese autorizzate.

6. Non sono responsabili delle obbligazioni di cui al comma 5 i componenti assenti e quelli che in sede di approvazione abbiano, con espressa motivazione, votato contro il provvedimento medesimo.

Art. 11
(Collegio provinciale dei sindaci revisori)

1. Il Presidente della Provincia nomina un Collegio di revisori con il compito di controllare la regolarità della gestione contabile di tutti i Comitati degli ATC ricadenti nel proprio ambito provinciale. Il Collegio dei revisori è unico per tutti gli ATC ricadenti nel territorio provinciale.

2. Il Collegio è costituito da tre componenti effettivi, iscritti all'Albo regionale dei sindaci revisori e due componenti supplenti.

3. I compensi e i rimborsi delle spese dovuti ai sindaci revisori sono a carico della Provincia con i fondi stanziati dal programma venatorio regionale.

4. I sindaci revisori possono assistere alle riunioni del Comitato di gestione ed esprimono parere obbligatorio per quanto concerne le variazioni di spesa.

Art. 12
(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza venatoria nell'ATC è svolta, oltre che dagli agenti dipendenti dall'Amministrazione provinciale, dalle guardie volonta-

rie ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 27 del 1998.

2. L'attività di vigilanza nell'ATC è coordinata dal Presidente della Provincia territorialmente competente.

Art. 13 (Sanzioni)

1. È fatto divieto ai cacciatori che non siano stati ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'ATC esercitare qualsiasi forma di caccia nell'ATC stesso.

2. Il trasgressore del divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 1 milione 800 mila, prevista dall'articolo 49, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 27 del 1998.

3. I cacciatori ammessi nell'ATC, non autorizzati all'abbattimento di fauna stanziale o quelli autorizzati ma che abbiano abbattuto fauna stanziale in periodo della stagione venatoria non consentito, sono obbligati al risarcimento danni per ogni capo abbattuto come di seguito riportato, oltre le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia:

- a) lire 100 mila per ogni fagiano
- b) lire 150 mila per ogni starna
- c) lire 300 mila per ogni coturnice orientale o pernice rossa
- d) lire un milione per ogni lepore
- e) lire 500 mila per ogni cinghiale
- f) lire un milione per ogni capriolo o daino o muflone o cervo.

4. Ai trasgressori di cui ai precedenti commi nonché a coloro i quali sia comminata la sanzione per l'uso dei richiami acustici vietati ai sensi dell'articolo 32, comma 8, della legge

regionale n. 27 del 1998, il Comitato di gestione provvede al ritiro dell'autorizzazione per la stagione in corso. In caso di recidiva l'estromissione dall'ATC è prevista per un periodo minimo di anni tre.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si fa espresso riferimento all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 1998.

Art. 14 (Attuazione regolamento)

1. Le Amministrazioni provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dichiarano decaduti i Comitati di gestione già insediati, provvedendo alle nuove nomine ai sensi della presente normativa su designazione delle associazioni, enti e categorie interessate e con i criteri di cui all'articolo 4.

2. In caso di inosservanza, la Regione provvede alla nomina di un Commissario. I Comitati di gestione dichiarati decaduti restano in carica non oltre sessanta giorni dalla decadenza, in regime di prorogatio, sino all'insediamento del nuovo organo, per lo svolgimento della gestione ordinaria. Con la decadenza dei Comitati di gestione i componenti degli stessi possono essere rieletti per una sola volta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8.

Art. 15 (Abrogazione)

1. Il presente regolamento abroga la disciplina del regolamento regionale 2 giugno 1994, n. 1.

